

CLV.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi. = Giuramento del deputato Dezza. = Seguito della discussione dello stato di prima previsione pel 1878 del Ministero dell'istruzione pubblica — Approvazione del complesso degli stanziamenti, dell'articolo di legge che concerne questo bilancio, che è pure approvato a scrutinio segreto. = Sono deposte sul banco della Presidenza le relazioni seguenti: dal deputato La Porta, sullo stato di prima previsione pel 1878 del Ministero dei lavori pubblici; dal deputato Morrone, sul disegno di legge per la riforma del procedimento sommario nei giudizi civili; dal deputato Indelli, sul disegno di legge per aumento agli stipendi della magistratura, con la soppressione della terza categoria dei pretori, dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re. = Il deputato Ercole svolge la sua interrogazione al ministro degli affari esteri sopra il sequestro di due navi italiane nel Bosforo — Dichiarazioni del ministro. = Seguito della discussione degli articoli del primo libro del Codice penale — Articolo 82, approvato dopo obiezioni del deputato Nanni, alle quali rispondono il relatore Pessina e il ministro di grazia e giustizia — Articolo 83, approvato dopo osservazioni del deputato Nanni, e risposta del relatore — Riserve fatte dal ministro riguardo all'articolo 84, che il relatore domanda, e la Camera consente sia lasciato in sospenso — Approvazione degli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90 — Considerazioni dei deputati Della Rocca e Melchiorre intorno all'articolo 91, che viene approvato in seguito a chiarimenti dati dal ministro e dal relatore — Approvazione degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ed ultimo, dopo osservazioni del deputato Nanni sul 99, alle quali risponde il relatore — Approvazione, con un'aggiunta proposta dalla Commissione e accettata dal ministro, dell'articolo 84 poc'anzi lasciato in sospenso — Modificazioni e correzioni proposte dal deputato Nelli in nome della Commissione a vari articoli già approvati, allo scopo di coordinarne le disposizioni — Sono approvate. = Discussione di disposizioni per l'approvazione di questo primo libro del Codice — Gli articoli 1, 2, 3 sono approvati — Obiezioni del deputato Favale ad una parte dell'articolo 4, che propone venga soppressa — Il ministro contraddice — Il deputato Spaventa appoggia la proposta del deputato Favale, che è combattuta dal deputato Varè — Emendamento del deputato Pissavini, nel quale consentono i deputati Chimirri, Perroni-Paladini — Il deputato Spaventa opina che esso non basti — Il ministro presenta un'altra redazione dell'articolo, che, accettata dai deputati Spaventa e Favale, è approvata dalla Camera — Approvazione dell'articolo 5. = Annunzio di una interrogazione del deputato Corte al ministro per l'interno sulla pubblicazione di telegrammi provenienti dall'estero e diretti a privati — Dichiarazioni fatte in risposta dal ministro.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: l'onorevole Samnia, di giorni 10, per affari domestici; l'onorevole Ceresa, di giorni 10, per ufficio pubblico.

(Sono accordati.)

(Il deputato Dezza giura.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PER IL 1878.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello stato di prima previsione, pel 1878, del Ministero della pubblica istruzione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

Ieri, come la Camera sa, ne furono approvati tutti i singoli capitoli. Non rimane che votare la somma complessiva e l'annesso articolo di legge.

Riassunto per categoria: Categoria prima. — Spese effettive — Titolo I. Spesa ordinaria. — Spese generali d'amministrazione, lire 635,721.

Spese di servizi pubblici, lire 21,740,699 61.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Spese generali d'amministrazione, lire 73,884 63.

Spese di servizi pubblici, lire 469,689 96.

Totale della categoria prima, lire 22,919,995 20.

Categoria seconda. — Trasformazioni di capitali. — Titolo II. Spesa straordinaria. — Acquisto, adattamento e costruzione di stabili, lire 468,800.

Totale della categoria seconda, lire 468,800.

Categoria terza. — Partite di giro, lire 697,995 99.

Riassunto per titoli: Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. — Spese effettive, lire 22,376,420 61.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria prima. — Spese effettive, lire 543,574 59.

Categoria seconda. — Trasformazioni di capitali, lire 468,800.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 23,388,795 20.

Categoria terza. — Partite di giro, lire 697,995 99, Totale generale, lire 24,086,791 19.

Coloro i quali approvano questo totale generale sono pregati d'alzarsi.

(È approvato.)

Ora viene in discussione il progetto di legge relativo a questo bilancio.

« *Articolo unico.* Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Si passa alla votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge medesimo.

(Segue la chiama.)

Annunzio alla Camera il risultato della votazione sul progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione, del 1878, per la spesa del Ministero della istruzione pubblica.

Presenti e votanti 214

Maggioranza 108

Voti favorevoli 192

Voti contrari 22

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta è pregato di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LA PORTA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, pel 1878.

MORRONE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la riforma del procedimento sommario nei giudizi civili.

INDELLI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per aumento degli stipendi della magistratura con la soppressione della terza categoria dei pretori, dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO ERCOLE SUL SEQUESTRO DI DUE NAVI ITALIANE NEL BOSFORO.

PRESIDENTE. Do lettura dell'interrogazione dell'onorevole Ercole all'onorevole ministro degli affari esteri.

Essa è in questi termini:

« Il sottoscritto intende rivolgere una semplice interrogazione al signor ministro degli affari esteri sul sequestro di due navi italiane a Costantinopoli. »

L'onorevole Ercole ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

ERCOLE. (Segni d'attenzione) Gli onorevoli miei colleghi sanno che io rispetto troppo le consuetudini parlamentari ed il nostro regolamento, per non impormi l'obbligo di rimanere nei limiti da esso tracciati.

Io quindi mi farò solo a richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra un fatto che può avere gravi conseguenze, che è l'oggetto della mia interrogazione.

Giornali nazionali e stranieri si occuparono in questi giorni di una questione insorta tra l'Italia e la Turchia a causa di due navi che, trovandosi chiuse nei porti russi, passarono il blocco dopo la proclamazione del medesimo.

Navi di altre nazioni essendo riuscite a passare il blocco senza essere sequestrate, pareva che le navi italiane potessero trovare eguale trattamento; ma non fu così.

Giunte a Costantinopoli il 10 novembre, queste due navi furono sequestrate e sottoposte al tribunale marittimo delle prede. Tutte le pratiche fatte dalla nostra ambasciata, secondo riferiscono i giornali, sarebbero rimaste infruttuose, ostinandosi la Sublime Porta nel rifiuto a concedere quello che impunemente tollerò per altri bastimenti e particolarmente greci.

Io, fedele all'impegno preso, non esaminerò la questione, se la Turchia abbia il diritto di mantenere un blocco che uomini competenti considerano e ritengono irregolare e non effettivo.

Non rileverò nemmeno i danni che ne verrebbero ai neutri se si ammettessero le pretese della Turchia; mi limiterò a dire che se le leggi internazionali dell'Inghilterra e dell'America, sulle quali pare che si fondi la Porta, permettono la cattura di una nave che abbia oltrepassato il blocco, anche nel tragitto da un porto nemico a un porto neutrale, esse suppongono però sempre che il blocco sia, come dissi, effettivo e regolare; altrimenti sarebbe intollerabile un tentativo che si facesse per stabilire sulla carta un blocco che permettesse di catturare le navi a centinaia di miglia di distanza.

Premesse queste poche osservazioni, mi permetto di domandare all'onorevole ministro degli affari esteri: 1° se la notizia data dai giornali sia vera; 2° quali istruzioni abbia date al conte Corti, nostro ambasciatore, e quali provvedimenti intenda di adottare il nostro Governo in caso di rifiuto da parte della Turchia di restituire le navi sequestrate.

Se il nostro ministro volesse dare altresì qualche notizia esatta intorno alla politica del Governo nel conflitto d'Oriente, il paese gli sarebbe grato. Sappiamo che si è adottata una politica di neutralità; altro finora non sappiamo, e la pubblica opinione è per nulla istruita degli affari d'Oriente. In ogni caso, la politica di neutralità dell'Italia, è evidente che non esclude l'attenzione e la cura sollecita del Governo di occuparsi di tutti gli incidenti che potrebbero pregiudicare gl'interessi nostri.

Io sono persuaso che il nostro Governo avrà dato istruzioni precise al nostro ambasciatore in Costantinopoli onde sia tutelata la dignità della nostra bandiera, e siano assicurati ad un tempo gl'interessi e i diritti del nostro commercio. M'attendo dall'onorevole ministro degli esteri una risposta soddisfacente. (*Bene!*)

MELEGARI, ministro per gli affari esteri. Il Governo italiano, rigorosamente fedele ai doveri della neutralità, si è mostrato finora egualmente assiduo propugnatore dei diritti e degli interessi dei neutri.

Dopo che scoppiò la presente guerra, e che l'Italia

dichiarò la sua intenzione di rimanere neutrale, i nostri commerci, come quelli delle nazioni che trafficano sotto la nostra bandiera, hanno ricevuto la più larga e, diciamo pure, anche la più efficace protezione.

Per adempiere questa parte importante del mio ufficio, io sono restato, malgrado il clima non propizio alla mia salute, al mio posto, ed ho la soddisfazione di poter assicurare la Camera e l'onorevole interpellante che questa mia presenza qui non è stata senza qualche utilità per i nostri commerci, e per le nostre relazioni coll'Oriente.

Le due navi sequestrate, cioè la *Britannia*, e la *Matilde Bellagamba*, erano già state da oltre sei mesi l'oggetto di frequenti nostre comunicazioni, sia colla Sublime Porta, sia colle altre potenze, quando ci giunse la notizia che, dopo aver varcata la linea del blocco, esse erano entrate nel Bosforo, cioè in mare che i trattati dichiararono libero. Finora ignoro i motivi con cui l'autorità ottomana intende legittimare il sequestro.

Ove non vi siano cause speciali che autorizzino simile provvedimento, io debbo ritenere che le ragioni di diritto, secondo le stipulazioni moderne, stiano per noi.

Non avendo tutti i dati che mi sono necessari per pronunciarmi sull'atto del Governo turco, crederei compromettere gli interessi stessi che ho dovere di proteggere, portando qui la discussione sulla condotta delle autorità ottomane in questa occasione.

Avremo certamente per noi le nazioni marittime, le nazioni che hanno in Oriente interessi analoghi ai nostri, ed io spero che la Sublime Porta, non immemore delle relazioni amichevoli che hanno sì lungamente esistito fra i due paesi, e non dimentica degli sforzi che noi abbiamo fatti per risparmiare i cimenti terribili in cui si trova presentemente, tenuto conto delle ragioni di diritto che saremo per addurre, ed avuto in considerazione l'interesse suo e la posizione eccezionale delle due navi sequestrate, vorrà affrettarsi di porle in libertà. Quando ciò non fosse, la questione non sarebbe così grave come l'hanno pretesa alcuni giornali, e come l'avrebbe presentata anche l'onorevole Ercole, da poter essere cagione eventuale di ostilità fra i due Stati.

Queste questioni si sciolgono in altro modo, e noi abbiamo veduto delle controversie di simil genere, portanti danni ben altrimenti gravi che quelli che possono soffrire la *Matilde Bellagamba* e la *Britannia* che furono pacificamente risolte, secondo la giurisprudenza stabilita e proclamata principalmente dagli Italiani.

Signori, nel sostenere i diritti degli armatori

delle due navi sequestrate, noiosterremo una causa di progresso, al trionfo della quale è interessato tutto il mondo civile, e non dispero che, avuto riguardo a questi riflessi, le due navi non siano restituite senz'altro alla libertà.

Io non credo di dover portare più oltre le mie osservazioni a questo proposito, nè di esporre la storia precedente, la storia molto vaga, molto accidentata delle due navi sequestrate. Credo che l'interesse degli armatori, l'interesse stesso d'Italia ci comandano una grande riserva, ed è perciò che credo dover limitare a questo punto il mio discorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta cortese che ha dato alla mia interrogazione ma, per dire il vero, io non ne so più di prima. (*ilarità*) Mi fa molto senso che tale questione sia trattata così ampiamente dai nostri giornali, ma più ancora dai giornali d'Inghilterra; basta infatti aprire un periodico inglese per conoscere a che punto si trovi questa vertenza. Il nostro ministro a Costantinopoli naturalmente ha già fatto delle note in proposito, queste note sono conosciute dai giornali inglesi; è da supporre dunque ch'egli abbia telegrafato, o scritto al Governo i motivi di questo sequestro. Perchè il ministro Melegari non espone questi motivi alla Camera? Notate, signori, che si tratta del sequestro di due navi italiane, mentre altre navi, e specialmente le navi greche, passano il blocco e nessuno le cattura; questo sembra presentarsi come un atto di ostilità verso l'Italia. Volere o non volere il fatto parla chiaro. Io che mi sono limitato ad esporlo e a domandare spiegazioni nell'interesse della dignità del mio paese, specialmente dopo la lettura di tante polemiche, mi attendevo un linguaggio più esplicito dall'onorevole ministro degli affari esteri. Questa mattina ancora ho letto lo *Standard* che si occupa di questo incidente, e riferisce che la Turchia era già per cedere, ma lascia intendere che altre potenze l'abbiano ritenuta; insomma la cosa non è semplice.

Io non voglio creare imbarazzi al Ministero, me ne guardo bene! non è mio stile; ma desidero che il Governo del Re sia rispettato e potente dappertutto.

Della risposta datami dal signor ministro non mi posso dichiarare soddisfatto; non voglio obbligarlo a parlare se non lo giudica opportuno, ma credo che almeno i motivi del sequestro li debba conoscere perchè il nostro rappresentante a Costantinopoli deve ormai averne informato, essendo già trascorso quasi un mese dalla cattura.

Ad onta di ciò nemmeno si può sapere ancora se

il sequestro sia stato sottoposto al giudizio del tribunale marittimo di cattura.

Io non voglio dire di più; dico soltanto che è una questione importantissima, perchè un tal fatto avviene per la prima volta, dacchè fu proclamato il blocco; blocco che come avanti ho detto, uomini competenti considerano come irregolare ed effimero; di guisa che le nostre navi avrebbero potuto passarlo liberamente come lo passano quelle di altre nazioni. Ciò mostrerebbe un trattamento diverso per le navi italiane: non dico che questa sia l'intenzione del Governo turco, ma sì bene di coloro che lo fanno agire.

Ho parlato abbastanza. Non voglio aggiungere altro, ma mi riservo di ritornare sulla questione. Per ora, malgrado che io abbia profonda stima e pienissima fiducia nell'onorevole Melegari e in tutti i membri del Gabinetto, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta data alla mia interrogazione.

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Io ho detto quanto ho creduto di poter dire in questo momento sulla questione. Verrà tempo in cui tutto potrà essere più completamente esposto, ma per ora ripeterò che non possiedo i dati necessari per pronunciarmi sul fatto. In diritto, ho già detto che credevo che le due navi dovessero esser poste in libertà, poichè, avendo varcato la linea del blocco, erano entrate in un mare libero. Per conseguenza esse dovevano essere libere qualunque fosse l'indole dei loro precedenti.

I capitani di questi bastimenti non negano di essere partiti da porto russo, ma quando, anche dopo avere violato il blocco, si entra in un mare libero, si è liberi, e questo noi lo sosteniamo.

Questo è ciò che io posso dire; quanto agli argomenti che potranno eventualmente svolgersi nel corso della controversia, non posso spiegarmi ora senza compromettere la situazione giuridica delle due navi.

MAZZARELLA. Speriamo nel futuro.

ERCOLE. Dunque è questione riservata. Intanto ho fiducia che il Governo saprà fare rispettare la bandiera italiana.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del primo libro del Codice penale.

La Camera ha sotto gli occhi i vari articoli del progetto di legge, che furono già approvati, e che la Commissione ha riordinato.

Gli articoli votati furono 81.

Veniamo ora all'articolo 81 del progetto della Commissione che diveniva articolo 82 per coordinamento dato dalla Commissione agli articoli precedenti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

Ne do lettura :

« La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale :

« in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena dell'ergastolo ;

« in quindici anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della reclusione maggiore di venti anni ;

« in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con la reclusione non oltre venti anni, o con altra pena criminale ;

« in cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale ;

« in un anno, pei reati punibili con pene di polizia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. La prescrizione dell'azione penale, giusta il concetto di questo articolo, e secondo il concetto che prevale nella formazione di tutti i Codici penali, è più o meno lunga, a seconda della maggiore o minore gravità del reato a cui si riferisce.

Ora a proposito di questo articolo e delle disposizioni che vi si contengono si solleva una questione. La prescrizione si compie in quel numero di anni stabilito nei vari casi da questo articolo, secondochè il reato sarebbe stato punibile con la pena dell'ergastolo o con 20 anni di reclusione o con 15 o con 10. Ma io vorrei domandare all'onorevole ministro e agli egregi componenti della Commissione questo chiarimento.

Il reato è punibile, secondo il suo titolo, con la reclusione, ma per le circostanze speciali in cui il fatto avvenne, la pena dovrà essere degradata nel giudizio. In questo caso la prescrizione come si valuterà? Secondo il titolo del reato o secondo la pena che dovrebbe infliggersi quando questo reato venisse ad essere giudicato? Ecco il dubbio che io credo nascente da questo articolo, dubbio che realmente è nato nella giurisprudenza. Imperocchè dall'una parte si è detto: trattandosi di prescrizione dell'azione penale, non vi potete riferire che al titolo del reato, mancando una sentenza, un giudizio che riconosca le circostanze speciali che accompagnarono il fatto. Dall'altra parte si sostiene, ed io sono di questa opinione, che la *entità* del reato è composta non solamente dalla quantità del diritto leso, ma dalle circostanze speciali in cui si trovò l'autore di questa lesione, in modo che lo stesso fatto può essere crimine perchè commesso da un individuo, delitto perchè commesso da un altro individuo. Per esempio, il minore di età, il quale commette l'istesso fatto che commette il maggiore, sarà punito di meno, ed essendo punito di meno il suo

fatto ha un'entità minore e deve prescriversi in un minore numero di anni.

Io trovo anzi che lo stesso progetto di Codice sancisce questa dottrina, poichè nell'articolo 104, in cui si parla della condanna in contumacia, si dice che, se un condannato sottoposto ad un giudizio contumaciale riporta una condanna, la quale poi nel giudizio contraddittorio dovrebbe essere diminuita, per vedere se la prescrizione sia o non sia compiuta, si tien conto non della prima condanna, ma di quella che si dovrebbe infliggere con la seconda sentenza.

In conseguenza di queste idee, io domando questo chiarimento, come dissi, all'onorevole ministro ed alla Commissione; e se essi credono abbastanza esplicito il pensiero della legge nel modo come è codificato, io non farò certamente nessuna obiezione; ma per me desidererei di dirimere la questione che nella giurisprudenza è stata sollevata, di dirimerla testualmente colla legge. Talchè se l'opinione della Commissione e quella del ministro non è difforme da quella che io professo nell'interpretazione di quest'articolo, io li pregherei d'introdurre un emendamento il quale potrebbe consistere: o nel sostituire alla parola *reato* la parola *reo*; ovvero nel sostituire alla parola *punibile* la parola *punito*.

In questo modo io vedrei eliminata ogni controversia, e nel tenere conto della prescrizione non si guarderebbe al titolo astratto del reato, ma al fatto concreto ed alle circostanze e condizioni in cui si è trovato l'autore nel momento della perpetrazione.

Questa è la preghiera che io intendo rivolgere all'onorevole ministro ed agli egregi componenti della Commissione.

PRESSINA, *relatore*. Risponderò brevemente all'onorevole Nanni, che il pensiero della Commissione ed il pensiero dell'onorevole ministro è sempre questo, che la prescrizione va misurata guardando al titolo del reato. Laddove poi il processo sia progredito tant'oltre che abbia avuto già una definizione, come è il caso preveduto dall'articolo 104 che egli stesso ha addotto, allora l'azione penale viene ad essere misurata secondo la valutazione che ha già avuto. La prescrizione dell'azione penale si riferisce al reato, ed in esso comprende le due condizioni del reato considerato obiettivamente in quel che è del reato considerato nelle singole persone che sono chiamate a rispondere.

Epperò si dice: *se il reato non è punibile e s'intende o punibile in se stesso o nelle sue relazioni con colui che deve rispondere.*

Cosicchè, se *prima facie* il processo presenta circostanze incontrovertibili che lo minorano, come

per esempio, se trattasi di un minore per il quale la pena si riduce entro alcuni confini, si considera il come sia punibile per lui il reato. Così se la circostanza minorante dell'età fa discendere la gravità alla pena correzionale, si applicherà la prescrizione del delitto; quando non si tratti di queste circostanze visibili *prima facie*, epperò incapaci di controversia, la regola è che si ha per criterio il titolo del reato prima che intervenga alcuna sentenza.

La prescrizione infatti è qualche cosa che viene ad attaccare nelle sue radici l'azione; e l'eccezione che la invoca mira ad impedire che il procedimento abbia corso ulteriore, ad impedire che il giudice pronunci. Onde si contrappone ordinariamente ad un giudizio da fare, non ad un giudizio che sia già espletato. Supponete il caso di una imputazione di omicidio premeditato. Se lo svolgimento del processo istruttorio ha fatto svanire la circostanza della premeditazione, ed ha fatto sorgere elementi per ritenere scusabile per provocazione, finchè non sia intervenuta una sentenza, malgrado i risultamenti dell'istruzione, l'eccezione che s'invoca va giudicata col criterio del titolo del reato. Ma se una sentenza di sezione d'accusa ha ridotto la imputazione ad omicidio volontario semplice, non la prescrizione di venti anni, ma quella di dieci anni sarà applicabile alla specie. E se la Corte d'assise decide che l'omicidio era scusabile di tanto, che la pena scende nei confini della penalità correzionale, potrà, pendente il ricorso per Cassazione, elevarsi dopo il pronunciato anco l'eccezione di prescrizione per delitto, ove siavi stato un intervallo di cinque anni senza essersi proceduto.

Io credo che queste parole bastino a soddisfare i desiderii dell'egregio preopinante, sicchè non senta il bisogno che si introduca nella legge una disposizione ulteriore in questi sensi.

PRESIDENTE. L'onorevole Nanni ha facoltà di parlare.

NANNI. Io ringrazio l'egregio relatore della Commissione delle spiegazioni che si compiacque di darmi; ma però non veggo totalmente risolta la questione da me sollevata, e la credo tuttavia suscettibile di una varia interpretazione anche dopo queste dichiarazioni.

La questione che io sollevo è questa: non si può dallo stato del processo desumere se il fatto meriti una punizione più grave o più lieve, ma quando si viene al giudizio, dietro a questo giudizio, dietro le circostanze di fatto che verranno stabilite nel giudizio, la pena da applicarsi sarà più lieve di quella che a primo aspetto compariva.

Mettiamo un esempio. L'omicidio commesso nel-

l'impeto dell'ira, in seguito di grave provocazione, è un fatto punito assai diversamente dell'omicidio premeditato, o del semplice omicidio volontario; colui, che era accusato sotto il titolo di reato di omicidio, e poi, nel giudizio, verrebbe ad ottenere una scusa come questa, non meriterebbe certamente più la primitiva pena relativa a quel titolo. E supponiamo che sia trascorso il tempo necessario per prescrivere l'azione penale, sarebbe questa o non sarebbe prescritta? Io sostengo che l'azione penale in questo caso è prescritta.

E casi di questa natura si presentano; e si presentano specialmente in ordine a reati lievi. Trattandosi, per esempio, di reati correzionali, i quali, per le circostanze in cui avvengono, sono passibili di semplice pena di polizia, io sostengo che ai medesimi debba applicarsi la prescrizione nella durata stabilita per i reati punibili con pene di polizia.

E di questo avviso sono le Corti di cassazione. Io ho ottenuto una sentenza a sezioni riunite dalla Cassazione di Napoli sopra una simile questione, quantunque i tribunali inferiori vi si fossero ribellati; ecco perchè io promossi la questione.

D'altronde ritengo che la prescrizione dell'azione penale non si possa riferire ai reati in astratto. Ogni prescrizione è riferibile a colui che ha infranto il diritto; si prescrive l'azione in rapporti all'autore del delitto: se l'autore del delitto è passibile d'una pena correzionale, nel mentre il titolo del reato sembrava criminale, il tempo per prescrivere l'azione non si desume dal titolo, ma dalla pena da infliggersi, e perciò dovrà applicarsi la prescrizione stabilita per i reati punibili con pena correzionale. Nè si dica che qui si tratta di prescrizione dell'azione penale, la quale può invocarsi solo prima del giudizio, imperocchè è sempre azione penale fino a che non siasi ottenuta una sentenza irrevocabile; quindi non solo nel corso del giudizio, ma anche quando colla sentenza o col verdetto dei giurati si sono affermate circostanze tali per cui la pena deve essere degradata, si può eccepire la prescrizione. Se queste sono le opinioni prevalenti, allora, lo ripeto, non avrei obiezione a fare.

Propongo una leggiera modificazione sia alla parola *reato* sostituendovi *reo*, sia alla parola *punibile*, sostituendovi *punito*, unicamente perchè da questa parola è nata la questione.

Si è detto: se la legge avesse voluto guardare non il titolo astratto del reato, ma la pena reale da infliggersi, non avrebbe detto *punibile*, ma avrebbe usato la parola *punito*.

Ora propongo che invece di dire *reato*, in genere, si dica *reo*. Così la questione sarà eliminata, e si vedrà chiaramente nel testo della legge che, per va-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

lutare il tempo utile alla prescrizione, si dovrà sempre tener conto dei due elementi che costituiscono la maggiore o minore gravità del maleficio, cioè il fatto esteriore, qualità e quantità della lesione prodotta; ed il fatto interno, cioè le condizioni in cui si è trovato l'autore del reato nel momento in cui lo commise.

Sono sicuro che il dotto relatore della Commissione non può avere obiezioni su questa dottrina; egli stesso l'ha affermato, l'entità del delitto è composta di due elementi. La Commissione ciò riconosce. Se egli crede che si possa così dirimere una questione che ha trovato sostenitori nell'uno e nell'altro senso, introduca questa leggiera modificazione.

Se poi gli onorevoli componenti la Commissione ed il Ministero credono che il testo dell'articolo sia abbastanza chiaro, e non riconoscono il bisogno di emendarlo, io mi accontenterò delle loro dichiarazioni e non proporrò emendamenti quando non venissero dai medesimi accettati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A me veramente non sembra necessario introdurre alcuna aggiunta a quest'articolo, tanto secondo i principii regolatori del diritto, come anche per una serie di precedenti della nostra legislazione nazionale.

Quando la legge adopera l'espressione di *reato punibile*, non s'intende parlare se non del reato realmente commesso, e che viene attribuito all'imputato sottoposto a giudizio: non si può parlare di un reato astratto indicato dal suo titolo generico, e che possa essere commesso da qualunque altra persona.

Se dunque un dato individuo ha commesso un reato con determinate circostanze, le quali, per le prescrizioni della legge, producono l'effetto di diminuirne la gravità e quindi la pena, non sarebbe esatto affermare che quel reato è punibile con la pena più grave, corrispondente al titolo astratto del reato stesso, non accompagnato dalle circostanze anzidette. Il legislatore si riferisce propriamente al reato quale è appunto all'individuo imputato, avuto riguardo alla sua natura, la quale si compone non solo dalla sua essenza generica, ma benanche delle circostanze reali e concrete che hanno accompagnato il reato stesso, e che perciò merita una punizione più mite.

Questi sono i principii regolatori; e l'onorevole Nanni, così valoroso cultore delle scienze penali, non ha bisogno che io glieli rammenti.

Ma egli rammenta a ragione che nella giurisprudenza francese si è sollevata la controversia, che parimenti si agitò presso i nostri tribunali in due materie, la concessione della libertà provvisoria e

l'applicazione dell'amnistia, perchè in entrambi questi casi anche il Codice di procedura penale adopera l'identica locuzione: *reati punibili con determinate pene*.

Quindi sorgeva il dubbio se le circostanze efficaci a diminuire la punibilità di un reato dovessero mettersi a calcolo per *concedersi la libertà provvisoria all'imputato*, o se dovesse unicamente contemplarsi in astratto la punibilità del reato, secondo il suo titolo generico.

Si è sollevata del pari la controversia, se il giudice, per applicare o ricusare l'amnistia, dovesse guardare al titolo astratto del reato e dell'imputazione, o dovesse considerare in concreto il reato attribuito all'imputato, cioè qual esso è, accompagnato da tutte le circostanze che ne modificano la natura.

Ora giova rammentare in proposito i nostri precedenti legislativi; noi abbiamo voluto evitare quest'inconveniente, quando nella legge del 1876, intorno alla libertà provvisoria, abbiamo chiaramente espresso che il magistrato per negare o accordare la libertà provvisoria non debba tenere conto del titolo astratto del reato, ma riconoscere e dichiarare, secondo le circostanze che l'accompagnano nel caso concreto, se l'imputato abbia diritto, oppure no, ad ottenere la libertà provvisoria, e se in altri casi il magistrato abbia la facoltà di accordarla.

Per ciò che riguarda le amnistie, rammenterò all'onorevole Nanni che nell'ultimo decreto d'amnistia, pubblicato sotto l'attuale amministrazione ebbi speciale cura d'inserire un articolo, il quale esplicitamente abilitò le sezioni di accusa ad una simile applicazione, che io credo la vera, in conformità dell'opinione espressa dall'onorevole Nanni.

Che se vogliamo anche nel progetto del nuovo Codice trovare una parola, che implichi la stessa interpretazione, mi sarà facile di additarla nell'articolo in cui è scritto che ogni reato è punito con pene criminali, correzionali, o di polizia, *secondo la propria natura*.

Dunque non è il titolo generico ed astratto del reato, di cui si contenta il nostro legislatore, allorchè si tratta di dichiarare applicabile l'una o l'altra specie di pena; ma richiede che sia analizzata e ricercata la *natura* reale concreta di ciascun fatto delittuoso, la quale, come testè diceva, è costituita benanche dalle circostanze modificatrici della criminalità, sia per aggravare la pena, sia per diminuirla.

A me sembra che queste esplicite e conformi dichiarazioni della Commissione e del Governo possano bastare a prevenire ogni dubbio.

Vi sarebbe pericolo di scrivere qualche cosa di più nell'articolo in esame. Converrà l'onorevole

Nanni che alcune volte queste circostanze, nel momento in cui si propone l'eccezione di prescrizione, sono già provate; tali esser possono, per modo di esempio, l'età, la qualità delle persone, anche alcune circostanze dell'avvenimento, come se il marito sia imputato di avere uccisa la moglie e l'adultero *deprehensus* nella flagranza dell'adulterio, sempre che tali circostanze già risultino abbastanza provate dalla istruzione del processo. In tali casi il giudice, che deve decidere intorno alla prescrizione, non può chiudere gli occhi sulla natura reale e concreta di quel fatto che veramente si è commesso, e del quale è imputato l'individuo che invoca la prescrizione, nè può confonderla col titolo di un reato generico ed astratto.

Ma talvolta, o signori, potrebbe avvenire che il processo fosse muto, nè contenesse ancora prova bastevole delle circostanze modificative della reità, come per esempio la provocazione, l'eccesso nella difesa e simili; e sarebbe eccessivo che, a conforto della prescrizione, l'imputato potesse presentare una domanda acciò s'istruisca e si provi se vi fu la provocazione, o altra circostanza che possa modificare la pena, e quindi esercitare influenza sulla durata della prescrizione. Imperocchè tale è l'effetto della prescrizione, o signori, che nel momento in cui essa è dichiarata e realizzata, estingue l'azione. Perciò cessano le facoltà del magistrato; egli più non può istruire, nè procedere. Sarebbe la più strana cosa di questo mondo, che si promovesse una istruzione ad effetto della eccezione di prescrizione, quando una istruzione sul reato è ormai vietata, e l'azione penale è estinta.

Da ciò potrebbe derivare un pericolo, introducendosi nell'articolo qualche più specifica aggiunta.

Può dunque rimanere ammesso, per tutte queste uniformi dichiarazioni, che quante volte le circostanze modificatrici del reato e del suo titolo generico già risultino provate allo stato dell'istruzione del processo, del che spetta portar giudizio al magistrato che è chiamato a pronunciare sulla prescrizione, non è vietato al magistrato medesimo considerare soggetto il reato ad una o ad un'altra durata di prescrizione, non in ragione del titolo generico anzidetto, ma della sua natura specifica, concreta, con le circostanze tutte che risultano dagli atti del processo.

NANNI. Io ringrazio l'onorevole ministro, e, dietro le sue dichiarazioni, io mi dichiaro pienamente soddisfatto. Imperocchè io sollevava questa discussione non nel solo intento di ottenere una modificazione, ma anche per ottenere dichiarazioni che valessero a dirimere ogni questione.

Io mi dichiaro dunque pienamente soddisfatto; soltanto aggiungo una parola.

Non poteva certo pretendersi che la prescrizione si fosse invocata in vista di circostanze non provate nel momento, in cui la eccezione avesse voluto sollevarsi. La questione che io poneva era questa: nel giudizio definitivo, risultando circostanze tali per cui la pena da infliggersi non è più la primitiva, ma una pena minore, si invocherà con successo la prescrizione? Ora, giacchè io convengo che non solamente le dichiarazioni dell'onorevole Mancini e quelle dell'onorevole Commissione, ma anche pronunziati di Corti di cassazione in questo senso non rendono assolutamente necessario l'emendamento, io perciò non ne propongo alcuno, e rimango pienamente soddisfatto della interpretazione che hanno autenticamente data l'onorevole ministro, e la Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 82 per metterlo ai voti:

« La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale:

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena dell'ergastolo;

in quindici anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della reclusione maggiore di venti anni;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con la reclusione non oltre venti anni, o con altra pena criminale;

in cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale;

in un anno, pei reati punibili con pene di polizia. »

Coloro i quali approvano quest'articolo 82, sono pregati di alzarsi.

NANNI. Domando la parola.

Io vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione se non credessero opportuno, a proposito della prescrizione, di distinguere tra i reati che si perseguitano per azione pubblica, e quelli per i quali è richiesta l'istanza privata.

A me parrebbe che nei reati, pei quali l'azione penale non può essere esercitata senza l'istanza della persona offesa, a me parrebbe che in questi reati dovesse esserci un termine che impedisse alla parte offesa di portare innanzi la sua querela quando meglio lo creda. Una disposizione consimile io trovo nell'ultimo Codice dell'impero germanico, all'articolo 61, così concepito:

« Riguardo alle azioni punibili dietro domanda non si procede, quando la domanda non è proposta entro tre mesi da colui che vi è autorizzato.

« Questo termine decorre dal giorno in cui la per-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

sona autorizzata ad avanzare la domanda ha avuto conoscenza dell'azione o della persona dell'autore.»

Io certo non sento in me l'autorità di proporre una disposizione di legge che potrebbe prendere il posto tra l'articolo 82 ed il successivo articolo 83; ma sento il debito di sottomettere questa idea all'onorevole ministro e agli egregi componenti la Commissione. Talvolta a me è successo di vedere portare innanzi per privata istanza una querela unicamente per vessare un individuo. Imperocchè, signori, dove l'istanza privata è richiesta o si tratta di reati lievi, come sono le ingiurie, o si tratta di reati che attaccano l'onore delle famiglie.

Ebbene, che cosa è una istanza la quale venisse presentata dopo un anno o due per stupro? È una istanza risibile. Non sarebbe possibile che dopo un anno venisse una donna a lamentarsi di oltraggio violento.

Io credo ispirato da questo pensiero il concetto da cui è informato l'articolo 61 del Codice dell'impero germanico, ed a me sembra un concetto giusto.

La prescrizione, se è necessaria, è necessaria principalmente per impedire anche le ingiuste persecuzioni, ed ingiuste persecuzioni che verrebbero a verificarsi dopo molti anni.

In questa specie di delitto, il privato è giudice competente di portare o non la sua querela, ma pure dovrebbe essere fissato un termine entro il quale egli giudichi se gli convenga o no portare innanzi la querela; ma avere egli il diritto, non essendo nè ufficiale pubblico, nè rappresentante della giustizia o dell'azione pubblica, avere egli il diritto di tener sospesa sopra una persona più o meno imputabile di un fatto, l'azione per molto tempo, e portarla innanzi, quando non esistono forse più nemmeno i mezzi di discolta per parte di colui che verrebbe imputato, a me non sembra cosa giusta, e per parte mia farei una proposta sottoponendola al parere degli egregi uomini, che hanno spese le loro cure nella formazione di questo Codice.

La mia proposta sarebbe questa:

« L'azione penale per i reati contro i quali non si può procedere senza istanza della parte offesa non può più esercitarsi se l'istanza della persona offesa non sia stata presentata entro tre mesi dal giorno del commesso reato, o da quello in cui la persona offesa ne sia venuta in conoscenza. »

Con quest'ultima parte io credo che sarà tolto ogni pericolo d'impunità, ogni pericolo di disgravare il colpevole dalla giusta responsabilità, imperocchè il termine non decorre, se non dal giorno in cui la parte offesa sia venuta in conoscenza del fatto.

Questa sarebbe una prescrizione speciale, la quale

torrebbe di mezzo alcuni giudizi perfettamente inutili, i quali non possono terminare altrimenti che con l'assoluzione, ed intanto non solo sono molest senza plausibile ragione, ma dispendiosi all'erario pubblico solo per servire a private passioni.

Si potrà obiettare: ma in questo caso sarà difficile che si ottenga una conclusione; ne convengo, ma non si impedirà però di sottoporre un individuo ad un'inutile vessazione, ad un procedimento che, se è criminale, potrà portare anche la sua preventiva detenzione, senza che in ultimo si avesse un risultato utile.

Se questa idea sembra accettabile nel suo principio, se sembrasse preferibile di accoglierla in altra forma o in altro luogo, io ne lascio totalmente l'apprezzamento all'onorevole ministro ed agli egregi componenti la Commissione; soltanto desidero da loro che mi dicano se l'idea in generale merita di entrare nel Codice come attenente alla materia che riguarda la prescrizione delle azioni penali.

PESSINA, *relatore*. La proposta dell'onorevole Nanni è una di quelle proposte che meritano certamente di essere studiate; è un'idea che non si può respingere senza addurre delle ragioni, tanto più che essa è confortata dall'esempio del Codice germanico ed anche dal nuovo *Progetto di Codice penale per l'Olanda*.

Ma non tutto quello che noi troviamo nei Codici stranieri possiamo accettarlo. Certo è una grave limitazione che si fa al principio della uguale punizione dei delitti, quella che alcuni fra essi vengano sottoposti ad una condizione per essere perseguitati, cioè alla querela della parte offesa.

L'onorevole Nanni non disconoscerà che questo assoggettamento dell'azione della giustizia penale all'arbitrio del privato è già qualche cosa che urta le supreme ragioni del diritto penale e che va accolta con la maggiore limitazione possibile.

Se vi è il reato, si è detto talvolta, perchè non punirlo? E se vi è qualche cosa che potrebbe essere condonata, perchè farne un reato?

Ma gravi sono le ragioni che spingono i legislatori a limitare codesto esercizio dell'azione penale, sia quando trattasi di reati lievi, sia quando trattasi di certe specie di reati per cui potrebbesi rinacere la piaga morale cagionata dal delitto ad una famiglia oltraggiata da esso, più col provocarne la punizione senza aspettare la sua doglianza, che con l'aspettare la doglianza medesima.

Ma a noi sembra che si vada troppo oltre quando, oltre questa limitazione, si dia pure quest'altro vantaggio al colpevole, cioè di avere un più breve tempo entro il quale riassicuri se stesso dalla punizione sociale.

Entro tre mesi, ha detto il Codice germanico, entro tre mesi, ripete il progetto olandese, può l'offeso portar querela, ove questa sia necessaria al corso dell'azione penale. Ma questi stessi Codici hanno sentito la necessità di stabilire che il momento iniziale di questa prescrizione accorciata di tre mesi, non sia sempre il giorno del reato, ma anche il giorno in cui l'offeso ne ha avuto notizia. E vegga l'onorevole Nanni in quale via d'incertezza si getterà la persecuzione dei reati. Come determinare che colui il quale è stato offeso dal reato di cui si suppone che possa non aver avuto la notizia, abbia avuto la notizia in un dato giorno per poter cominciare da quello a misurare il tempo per la persecuzione penale? E se egli è in vantaggio di colui che è stato offeso il poter invocare il braccio della giustizia punitrice, oh! perchè noi costringeremo codesto povero offeso a dovere infra tre mesi ricorrere alla giustizia sociale? E volga pure la mente l'onorevole Nanni, per certe famiglie di reati, ed altre considerazioni.

La ragione per cui si vuole, dove l'onore della famiglia è contaminato, che si aspetti la querela, egli la sa meglio di me.

Nei casi ordinari un nodo maritale può sanare i torti recati ad una famiglia, e naturalmente appunto per aprire la via a queste conciliazioni, per non inasprire sempre più i dolori di una famiglia, si dice ad essa, che solo quando essa si dorrà eccitando il Ministero pubblico, innanzi al quale produce la sua istanza di punizione, si procederà contro il delinquente. Or bene, il delinquente potrà fare delle promesse, potrà mettere in lusinghiere aspettative la famiglia oltraggiata, finchè raggiunga l'ultimo giorno del terzo mese, e poi si piglierà giuoco della famiglia da lui oltraggiata e dirà: avete un bel dolervi, per me sono salvo; l'azione penale è prescritta.

Non rendiamo perciò così corti i termini della prescrizione, non restringiamo il diritto dell'offeso che ha pure il suo valore nel dominio della giustizia penale.

Oltre a ciò vi è un'altra ragione per non ammettere la eccezione proposta dall'onorevole Nanni.

Qual è il criterio d'onde muove il legislatore per sottoporre a più lungo o a più breve termine la prescrizione dell'azione penale?

L'onorevole Nanni lo sa da maestro; il criterio è la forza del tempo, che varia secondo la gravezza maggiore o minore del reato.

Il tempo non è creatore di diritti, non è distruggitore di diritti, ma vi è una forza in esso per modificare i fatti a cui si concatenano i rapporti del diritto.

La forza delle cose porta con sè che, col decorrere del tempo, si va sbiadando nella coscienza generale la sinistra impressione del reato e se ne va infievolendo la memoria nella coscienza di coloro che ne furono spettatori. Per reati punibili fino ad una data quantità grave di pena, per reati che hanno una certa gravezza giuridica, il legislatore misura l'impressione che essi fanno nella coscienza pubblica, misura l'impressione che essi fanno sull'animo di coloro che sono stati testimoni. Quando grave è la violazione dell'ordine sociale, più duratura è l'impressione che ne rimane nella coscienza generale; più duratura è l'impressione che ne rimane nella coscienza individuale dei testimoni.

Noi, se abbiamo assistito al fatto di una lieve ingiuria, che si sia lanciata da un uomo ad altro uomo, dopo due o tre giorni, e forse nel giorno stesso, dimentichiamo, rivolgendoci ad altre cure, il fatto che è avvenuto dinanzi a noi; mentre per l'opposto se vediamo l'uomo che osi temerariamente prendere il pugnale, e conficcarlo nel seno di un altro uomo, questo fatto che è avvenuto dinanzi a noi, resta scolpito nella nostra memoria, e resiste maggiormente all'azione che esercita il tempo, per distruggere le nostre impressioni.

Ora appunto su questo concetto dell'efficacia sulla coscienza pubblica e sulla memoria dei testimoni, è graduato, secondo la gravezza delle varie categorie di reati, il principio della prescrizione.

Perchè dovremo noi, trattandosi di due delitti, dire che il delitto, per esempio, di violenza che impedisce l'esercizio di un diritto, si prescrive per cinque anni, e il delitto di attentato violento al pudore si prescrive entro tre mesi? Perchè di due reati punibili con egual pena criminale, perchè hanno pari gravezza, ammetteremo che, l'uno fra dieci anni e l'altro fra tre mesi, si dileguino dalla coscienza individuale e dalla coscienza sociale? Potrà mai essere cagione sufficiente di tale divario che nell'uno si ha a procedere di ufficio e nell'altro si ha procedura dietro querela dell'offeso? Il legislatore pertanto cadrebbe in una contraddizione con se stesso accogliendo in generale il principio della abbreviazione del termine.

Io mi rendo ragione di una osservazione sagace, fatta dal nostro onorevole Nanni.

Il venire, dopo molto tempo, a dolersi di avere patito un oltraggio nell'onore; non trattandosi di quegli oltraggi che possono essere riferiti da altri, ma di quelli che non possono non conoscersi immediatamente perchè inferiti alla persona medesima, desta pari un senso di sospetto sulla veridicità della doglianza, che un sentimento di pietà verso l'offeso. Questo io lo intendo; ma intendo pure che la que-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

rela tardiva ha in sè la sua pena; perchè laddove sia una ingiusta e postuma vessazione, essa trae seco la responsabilità di una querela lanciata contro un individuo, senza fondamento veruno. Ma se il fatto fosse vero, ma se il fatto fosse provato, potremmo noi dire che, per la longanimità che si è avuta aspettando il ravvedimento da parte dell'offensore, aspettando che rimettendosi sul retto sentiero, riparasse l'ingiuria all'onore di una famiglia, non si abbia più il diritto di dolersi e di domandare la punizione del nostro offensore?

Io non sono alieno da un'altra idea che si coordina a questa, ma che va riserbata ad altro luogo nella trattazione speciale dei vari reati.

Rammento uno dei più importanti istituti in questo senso consecrato nelle leggi criminali dell'isola di Malta.

Questo istituto è relativo ad uno dei reati perseguibili per azione privata, cioè al reato dell'adulterio.

Nel Codice di Malta è detto, che quando entro breve tempo dalla scoperta del fatto dell'adulterio il marito nulla fa per ottenere riparazione all'onore oltraggiato, non possa essere più ammesso a produrre la sua querela.

Ma c'è qualche cosa di speciale; c'è la convivenza coniugale che si perpetua dopo il fatto scoperto; e lo stomaco forte che fece ingoiare una pillola troppo grossa, è giusto impedimento al corso della giustizia penale, è vituperevole rinuncia all'adempimento di un dovere.

Riserbiamo per quel caso la teoria che vorrebbe introdurre come teoria generale in questa parte del Codice. La teoria va studiata quando ci occuperemo del reato di adulterio. Anche il Codice vigente attualmente in Italia consacra principii speciali.

Certo il rendere l'azione penale perseguibile a querela di parte, è ammesso entro ragionevoli confini. Così allorchando si è formato il giudicato, come sollecitato dalla querela dell'offeso è intervenuta la giustizia penale a pronunciare la sua parola, non può in generale il privato esercitare un diritto di grazia. *Nescit vox missa reverti.*

L'offeso non poteva chiamare il giudice nella sua controversia. Ma quando il giudice è intervenuto, quando si è data opera per cui innanzi alla società si è proclamato che un accusato è colpevole, non si può accordare ulteriormente il diritto del perdono per arrestare con esso il corso della giustizia punitiva.

Eppure abbiamo l'istituto che il coniuge offeso, anche dopo che si sia da lui ottenuta la condanna irrevocabile del coniuge offensore, può perdonare a

condizione che l'unità della vita domestica sia ripristinata. Riserbiamo per conseguenza tutte queste questioni alla disamina speciale dei reati di adulterio. E tanto più, o signori, insisto su cosiffatta riserva, perchè quel reato, secondo me, è molto problematico.

Qualche moderno scrittore, insegna lo stesso; ed anche il progetto olandese non lo annovera tra reati. Io non credo che i legislatori facciano bene ad incriminare l'adulterio, tuttochè siasi di molto migliorata la condizione del diritto moderno per tal reato, allontanandosi da quelle terribili prescrizioni dei tempi anteriori sui *delicta carnis*. Oggi comincia a farsi via un'altra convinzione, e questa è che la vera pena dell'adulterio è il *divorcio*. (*Bene!*)

Riserbiamo dunque alla materia che riguarda la violazione dell'ordine della famiglia la questione speciale che concerne questa forma di ingiustizia. Esamineremo nella materia dei reati speciali se sia incriminabile ed a quali condizioni.

Certo quando la legislazione civile avrà progredito sino a riconoscere che l'adulterio rendendo impossibile la convivenza coniugale, è giusta cagione di scioglimento del coniugio, troveremo superfluo lo incriminare l'adulterio: ma non deroghiamo per ora il sistema adottato dalla Commissione e dal Ministero, di ritenere che una deve essere sempre la prescrizione, senza diversità di trattamento, o che il reato sia perseguibile ad istanza privata, o che sia perseguibile *ex officio*, dal Pubblico Ministero. (*Bravo! Benissimo!*)

NANNI. Perocchè intendeva, come ho detto fin da principio, di non fare alcuna proposta, così risponderò soltanto poche parole alle osservazioni dell'egregio relatore della Commissione, unicamente per spiegare il concetto da cui era mosso, ed accettando pienamente le conclusioni sue.

Il concetto da cui io mossi non era già di stabilire una distinzione non giustificata tra reati o tra colpevoli. Io sieguo lo stesso concetto da cui parte la legge; questa rende perseguibili alcuni atti di ufficio, e per altri non permette la persecuzione, se non sull'istanza del privato.

L'egregio relatore della Commissione, egli stesso, diceva che supreme ragioni, non nell'interesse del colpevole, ma nell'interesse degli offesi, hanno consigliato il legislatore a sottoporre l'esercizio dell'azione penale alla privata querela.

Ebbene, adunque non è una proposta nel favore dei delinquenti quella che io facevo, ed essa non disconosce il principio dell'eguaglianza dei reati innanzi alla legge.

Invece io credo che, una volta stabilita la distinzione della persecuzione di ufficio, e della persecu-

zione per querela privata, la proposta da me fatta tenderebbe a diminuire anzi questa differenza invece che accrescerla.

Ed io prego l'onorevole relatore a riflettere che la mia proposta non contiene una prescrizione propriamente detta, ma un termine. Non contiene una prescrizione, imperocchè, una volta introdotto un giudizio, l'azione correrà, e si prescriverà coi termini ordinari di tutte le azioni. Solamente io domandava: è giusto, è utile che si lasci indefinitamente alla potestà della persona offesa il decidere se essa debba o non debba adire la giustizia?

Questa idea dunque è ben diversa. La prescrizione segue sempre la regola comune, la prescrizione sarà regolata dall'articolo che abbiamo testè votato, a seconda della gravità del delitto; soltanto io introduceva un termine, che non è una vera prescrizione, un termine perchè la parte offesa decida se le convenga, o no, di portare la sua azione in giudizio.

Ebbene, l'egregio Pessina riconosceva l'utilità di questo termine in alcuni reati, appunto perchè sembrerebbe che il fatto del silenzio sia un riconoscimento, sia una accettazione, sia una rinuncia all'azione penale. E se in quel caso da lui annunziato il principio è giusto, possono essere e ve ne sono anche degli altri, in cui ragioni di ugual valore consigliano di fissare un termine. Domando: cogli articoli che verranno in appresso, la prescrizione dei reati di stampa in quanto tempo si compie?

Le disposizioni di questa legge, benchè lascino intatte le speciali disposizioni d'ogni legge particolare, pur non di meno, nel modo come io le ho comprese, produrranno questa conseguenza, che anche nei reati di stampa vi sarà l'interruzione della prescrizione.

Professo questa medesima opinione. Ammetto che nei reati di stampa ci possono essere degli atti interruttivi, sembrandomi troppo breve la prescrizione di tre mesi per impedire che l'azione vada innanzi. Però riconosco del pari l'utilità che il reato venga portato innanzi ai magistrati in un prefinito termine; se la parte offesa, in quel termine non ve lo porta, è colpa sua. Quindi, prego la Camera di tener conto di queste osservazioni, e della vera indole della mia proposta, accettando sempre la conclusione, cui venne l'onorevole relatore.

Nella mia proposta non si contiene un differente concetto, in ordine al termine della prescrizione, ma si contiene solamente il concetto di stabilire un termine, entro il quale debba portarsi innanzi l'azione lasciandola poi soggetta alle regole comuni in quanto alla sua prescrittibilità.

Farò un'ultima osservazione.

Mi si è detto: sapete quale è l'utilità di questo prolungamento di termini, specialmente nei reati che attaccano l'onore e la pace delle famiglie?

Rende possibile di trovare un modo di componimenti, una soddisfazione, che è la sola riparazione possibile in quella specie d'oltraggio.

Ammetto la giustizia di valore di quest'argomento. Esso soltanto risponde al genere di proposta che io faceva. Quest'argomento non sarebbe però distrutto dalla mia proposizione, imperocchè portata innanzi l'azione, rimarrebbe sempre la facoltà di desistere fino a tanto che non sarebbe emanato il giudizio.

Ad ogni modo convengo che questa questione troverà sede più acconcia in ciascuno dei titoli speciali del Codice. E siccome l'articolo che votammo è concepito in guisa che lascia salve le altre disposizioni della legge, sia che si tratti di reato d'ingiuria, sia che si tratti d'altro reato speciale, vedremo allora se sarà conveniente d'introdurre l'idea di un termine nel quale la parte offesa possa proporre la sua azione.

Pertanto io non insisto nella mia proposta ed accetto le conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ella dunque non fa alcuna proposta speciale?

NANNI. No, signore.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 83 e lo metto ai voti:

« § 1. La prescrizione comincia nei reati consumati dal giorno della consumazione; nei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

« § 2. Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita. »

(È approvato.)

« Art. 84. § 1. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della condanna in contraddittorio o contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace.

« § 2. Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di quelli indicati nell'articolo 101, il corso della prescrizione è interrotto da ogni atto di procedimento. Ma se nel termine di tre anni dal giorno in cui è cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 81, non è proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

« § 3. La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa la interruzione. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'ultima adunanza la Commissione mi parve inclinata, in seguito a mia preghiera, a ripristinare la seconda parte del paragrafo primo dell'articolo 103 del progetto ministeriale riguardante l'interrompimento della prescrizione in materia penale. Crederei di assumere troppo grave responsabilità, se assentissi che nessun altro atto possa interrompere la prescrizione in materia penale, fuorchè in una vera e propria sentenza di condanna.

Sono due sistemi che si trovano di fronte. Il sistema adottato e vigente nella legislazione di quasi tutta Italia fuorchè nella Toscana, e che può dirsi dominante nella grande maggioranza dei Codici penali d'Europa, il quale spinge il rigore ad un eccesso vizioso, perchè determina che qualunque atto di procedura, senza distinguere fra gli atti di parte e quelli del giudice, nè tra questi ultimi i più importanti, interrompe il corso della prescrizione, facendo quindi ricominciare il periodo di tempo di durata dell'azione penale.

L'altro sistema è quello del Codice Toscano, in cui si contiene una disposizione anch'essa, a mio avviso, viziosa per un eccesso contrario, imperocchè non riconosce possibilità alcuna d'interrompere la prescrizione, meno che alle sentenze condannatorie, siano esse pronunziate in contumacia od in contraddittorio.

Riconosco il primo sistema eccessivo e da non seguirsi; e noi nella Commissione governativa l'avevamo di gran cuore abbandonato; imperocchè, o signori, l'effetto gravissimo di far ricominciare ed una e più volte successivamente il periodo della normale durata dell'azione penale era attribuito ad un qualunque atto di procedura il più lieve ed insignificante, ancorchè fatto da qualsivoglia inferiore ufficiale di polizia giudiziaria. Vi ha di più: qualunque atto di parte produceva lo stesso effetto.

Questo sistema si fondava sopra un erroneo concetto del fondamento giuridico della prescrizione dell'azione penale: imperocchè egli è ben vero che quando si tratta della prescrizione dell'azione civile, in materia di diritti privati, essa ha fondamento in una presunzione d'abbandono del diritto da parte di chi indugia ad esercitarlo; ma invece trattandosi della prescrizione dell'azione penale, ben altri sono i criteri che guidano il legislatore, il quale determina per l'esercizio della medesima un periodo di tempo, oltre il quale può ritenersi che venga a mancare l'interesse sociale e la validità dell'esempio nell'infliggere una ben tardiva punizione

per fatti ormai obliati e cancellati dalla coscienza popolare; e può ritenersi altresì diventato così malagevole il raccoglimento delle prove, che non si possa più riporre una fiducia di certezza sufficiente sopra quelle così tardi raccolte e sottoposte all'apprezzamento del giudice.

Ora, come ognuno vede, questi motivi sono indipendenti dal fatto delle parti cui spetta l'esercizio dell'azione, e l'altra di una parte, la quale dimostra la volontà di conservare il proprio diritto, e di prolungare oltre gl'indicati limiti la vita dell'azione, sarebbe necessariamente impotente e destituito di idoneità a produrre un somigliante effetto.

Ma l'altro sistema, o signori, a me sembra peccare ad evidenza del vizio opposto. Credo anzi che esso possa essere poco diverso dalla radicale abolizione dell'istituto della prescrizione nelle materie penali.

Ed in vero, o signori, per potersi pronunciare una sentenza di condanna, è mestieri che il giudice penale abbia esaurito il suo compito, che tutti gli atti della istruzione abbiano avuto luogo, che nei procedimenti criminali vi sia stata l'accusa ed abbia avuto luogo il giudizio, sia contumaciale, sia contraddittorio; quando insemma ci è una sentenza di condanna, il giudizio è finito, la sentenza *finem ponit controversiae*. Ed allora a che pro parlare tuttavia di prescrizione dell'azione, quando l'azione ha già toccato il suo termine, la sua meta, ed ha raggiunto il suo ultimo atto esplicativo nella sentenza che pronuncia la condanna del colpevole?

Non rimarrebbe che un caso rarissimo ed eccezionale, in cui la prescrizione potrebbe avere tuttavia un pratico effetto; solo nelle materie criminali, non già in quelle correzionali o di polizia. Siccome una sentenza contumaciale di condanna per crimini colla posteriore presentazione o cattura dell'imputato viene ridotta al nulla, ed il giudizio debbe ricominciarsi, egli è per questo caso unicamente, che tutti sanno essere ben raro nella pratica, che sarebbe conservato l'istituto della prescrizione.

Ora, o signori, piacciavi riflettere, che la prescrizione si applica anche in occasione di reati gravissimi, che hanno turbato il riposo della società, il cui ricordo commuove ancora funestamente la coscienza pubblica per un certo periodo di tempo. Siamo dunque ancora nel periodo utile all'esempio; la prescrizione non si è ancora compiuta, non sono ancora spirati i dieci anni.

Ma le scoperte dei reati non dipendono sempre dalla diligenza e buona volontà della giustizia investigatrice.

Supponete che nel decimo anno, e quando ancora è in tempo, il Ministero pubblico, per eserci-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

tare l'azione penale, venga a scoprire un enorme reato commesso nove anni innanzi. Naturalmente la giustizia penale farà il proprio dovere, si affretterà a procedere; ma potrete voi mettere in mora il giudice a pronunciare la sentenza in un breve, forse brevissimo numero di giorni, quanti ne rimangono al compimento del periodo legale della prescrizione? Il giudice non può svincolarsi dall'osservanza delle forme e dei termini nella procedura stabiliti, ha necessità di raccogliere legalmente le prove, di compiere tutti gli atti e di traversare tutti quei periodi che costituiscono le fasi di un procedimento penale.

Una legge la quale lo costringa, per interrompere la prescrizione, a passare oltre senza osservare la legge, ed a pronunciare subito una sentenza di condanna, a fare quello che dal suo arbitrio non dipende, sarebbe una legge assurda, una legge che imporrebbe al giudice quello che un'altra legge gli impedisce di fare.

Perciò mi parve conveniente, nella Commissione governativa, di proporre un sistema intermedio, sistema oggi adottato con successo anche da altri Codici. Prima di tutto si ammise che gli atti della parte non fossero mai interruttivi della prescrizione penale. Ed era già questa una notevole concessione; imperocchè finora nei reati perseguibili ad istanza della parte privata si è molte volte disputato se la querela dell'offeso, come, per esempio, in un reato di stampa, presentato entro i tre mesi, costituisse un atto interruttivo; e la giurisprudenza fu oscillante ed incerta. Ora sarebbe invece legittimamente determinato che gli atti della parte non sono interruttivi, e che indipendentemente da essi la prescrizione si compie.

Rimangono gli atti del giudice inquirente o giudicante. Ma nè anche essi tutti indistintamente hanno la virtù di interrompere il corso della prescrizione; bensì, per adoperare una locuzione che nel linguaggio giuridico ha un significato determinato, consentimmo una tale efficacia ai soli *atti di giurisdizione* accennati nell'articolo 745 del Codice di procedura penale.

Rammerò il tenore di quest'articolo:

« Sono considerati atti di giurisdizione i mandati di cattura e di comparizione, il decreto di citazione dell'imputato, gli interrogatorii del merito della causa, l'atto d'accusa, il dibattimento, il giudizio. »

Vedete dunque, signori, come sono pochi e ben limitati quegli atti anche del giudice, ai quali si attribuisce dal progetto ministeriale la virtù interruttiva della prescrizione dell'azione penale.

Quando il giudice lancia il mandato di cattura, o, nei casi in cui non debbasi ordinare la cattura del-

l'imputato, un semplice mandato di comparizione; quando anche nei casi in cui la libertà personale dell'imputato è tutelata dalle leggi che non ammettono la detenzione preventiva, un decreto di citazione gli abbia intimato di comparire dinanzi al giudice; quando egli si è presentato, ed è interrogato sul merito della causa; quando vi fu l'atto di accusa; quando il dibattimento è forse cominciato, ed il giudizio si sta celebrando; quale scandalo, o signori, non produrrebbe, se il periodo degli anni per la prescrizione in tale stato di procedimento venisse a compiersi, e fosse lecito al difensore un bel giorno sorgere, dopo che forse egli stesso avrà trovato modo di prolungare per alcuni giorni atti così importanti, ed invocare a fronte alta la prescrizione omai compiuta, e rimandare a casa giudici, testimoni ed imputati, dicendo a questi ultimi col riso sarcastico dell'antico poeta romano: *Solvantur visu tabulae; tu missus abibis?*

Per ciò noi proponemmo di mantenere l'efficacia d'interrompere la prescrizione ai soli importantissimi atti di giurisdizione indicati nell'articolo 745 del Codice di procedura penale.

Si badi però che noi stessi abbiamo voluto nella seconda parte del paragrafo primo dell'articolo 103 limitare l'effetto di questa interruzione. Oggidì, quando la prescrizione è interrotta, ricomincia nuovamente per una seconda ed una terza volta il periodo ordinario assegnato alla vita dell'azione penale. Noi invece, ad esempio di una proposta contenuta nel recente progetto di Codice di procedura penale presentato al Parlamento del Belgio, proponghiamo di ammettere per una sola volta la possibilità di codesta interruzione, ed anche con limitato effetto, cioè quello di prolungare la durata dell'azione solo per una metà del periodo normale ed originario fissato per la prescrizione.

Per tal guisa si eviterà il pericolo che l'azione penale venga in certo modo eternata, ed anche l'unica interruzione non potrà far rinascere l'antico periodo, ma solo il suo prolungamento per la metà della sua originaria durata.

A me parve questo un sistema moderato, circospetto, atto a conciliare e garantire l'interesse dell'imputato e quelli superiori della società, la quale non deve essere da noi legislatori imprudentemente e con leggerezza spogliata dei suoi mezzi di difesa, e pregiudicata nel suo diritto, o meglio del dovere di perseguire i malfattori, e di assoggettarli al rigore delle pene.

Aggiungerò, signori, che questo sistema si trova ormai adottato da parecchi altri Codici, è il sistema contenuto nell'articolo 35 del Codice di Zurigo che è tra i più recenti e riputati Codici penali: è il si-

stema adottato nel paragrafo 68 del Codice germanico che ho udito rammentare più volte con onore in questa discussione: esso vedesi ben anche introdotto nel nuovo progetto del Codice penale olandese con questa modificazione, che tali atti debbono esser portati a notizia dell'imputato e debbono essergli notificati. Ed io ho dichiarato alla vostra Commissione, ed ove sia d'uopo ora rinnovo la stessa dichiarazione, che sarei disposto anche ad accettare una simile aggiunta se fosse giudicata opportuna.

Si sa che parecchi atti sono e debbono essere notificati all'imputato, come l'atto d'accusa; ma se volete che anche tutti gli altri, acciò acquistino un valore interruttivo, debbano essere notificati, o, come propone il progetto Olandese, portati a notizia legale dell'imputato, io non avrei difficoltà veruna.

Quindi io pregherei anzitutto l'onorevole relatore, il quale già si associò alla mia opinione in seno della Commissione governativa, di cui ho sotto gli occhi i processi verbali, e pregherei altresì l'intera Commissione di esaminare se la dichiarazione che mi si fece nell'ultima adunanza che, cioè, con quest'aggiunta sarebbe stata inchinevole a ripristinare la seconda parte del paragrafo 1 dell'articolo 103, meriti di essere qui confermata.

Siamo oramai giunti al termine di questa importantissima discussione e dell'esame di questo primo libro del Codice penale colla consolazione di non essermi trovato una sola volta in dissenso con gli insigni giureconsulti che compongono la vostra Commissione: sarei desolato se, per adempiere quello che reputo stretto dovere del mio ufficio, dovessi quest'unica volta invocare il vostro voto persistendo nella mia contraria opinione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa mozione dell'onorevole ministro, o persiste nel suo emendamento?

PESSINA, relatore. Io debbo consultare la Commissione ed avrei bisogno di cinque minuti di tempo.

PRESIDENTE. Allora, se lo crede la Giunta, possiamo sospendere quest'articolo 84, e continuare nella discussione degli altri articoli.

Voci dal banco della Commissione. Sì, sì. Va bene. Accettiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini ha facoltà di parlare.

LUCCHINI. Mi era iscritto per parlare su questo articolo 84, ma postochè esso è rimandato, mi riservo la parola pel momento che verrà in discussione.

PRESIDENTE. La parola in ogni caso sarebbe prima di lei spettata al ministro che ha sempre la prece-

denza. Avrà dunque la parola quando si riaprirà la discussione su quest'articolo.

« Art. 85. Se un condannato in contumacia sottoposto a giudizio contraddittorio, risulti punibile con pena inferiore a quella che gli è stata inflitta con la sentenza contumaciale, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza. »

(È approvato.)

« Art. 86. L'azione civile sia pel risarcimento dei danni, sia per la restituzione o la rivendicazione del corpo del reato, o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili. »

(È approvato.)

« Capo II. *Dell'estinzione delle pene.* — Art. 87. La pena si estingue nei modi stabiliti per la estinzione dell'azione penale, ed inoltre con l'indulto, con la grazia e con la riabilitazione. »

(È approvato.)

« Art. 88. La morte del condannato estingue la pena; essa non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti morali o materiali pronunziati, con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte. »

(È approvato.)

« Art. 89. L'amnistia fa cessare tutti gli effetti penali della condanna. »

(È approvato.)

« Art. 90. § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata, ed anche la sospensione dai pubblici uffizi, se vi è espressamente contemplata. Non fa mai cessare l'interdizione dai pubblici uffizi, salvo il caso di espressa enunciazione nel decreto d'indulto o di grazia.

« § 2. Le incapacità stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 35 pei condannati alla pena dell'ergastolo e della reclusione cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sieno congiunte per legge alla pena surrogata.

« § 3. La remissione della parte offesa estingue la pena nei soli casi stabiliti dalla legge. »

(È approvato.)

« Art. 91. § 1. L'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle pene pecuniarie già soddisfatte all'erario, e non pregiudicano al diritto dei privati per la restituzione ed i risarcimenti pronunziati nella sentenza.

« § 2. L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

DELLA ROCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Io debbo fare semplici osservazioni agli onorevoli componenti la Commissione ed all'onorevole ministro, e me ne sbrigherò in poche parole.

Con l'articolo testè letto l'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle pene pecuniarie già soddisfatte all'erario.

Io capisco il principio che informa questo articolo, il quale vuole che i fatti compiuti sieno rispettati e che non si tolga efficacia ai pronunziati giudiziari ed a' diritti assodati; e che la grazia posteriore non abbia la facoltà, non possa operare il miracolo di distruggere i fatti compiuti. Ma questo principio non credo possa estendersi altresì al caso dell'amnistia. Con l'amnistia si cancella totalmente l'azione penale, e quindi debbono essere annientati tutti gli effetti dell'azione penale.

L'articolo 89 di questo progetto è concepito così: L'amnistia fa cessare tutti gli effetti penali della condanna. Io a mia volta soggiungo: che l'amnistia è un atto della sovrana clemenza, mercè cui si abolisce affatto qualsiasi procedimento relativamente ai reati che nell'amnistia sono stati contemplati.

Ora se cessa la causa, deve cessare ogni effetto; ed io non capisco come nell'articolo in disamina si dica che, nonostante l'amnistia, gli oggetti confiscati per l'azione penale che era in corso, debbano rimanere perduti per colui, che bene o male, era imputato di un determinato reato.

Ponete il caso, signori, che si tratti di contrabbando, che si tratti di contravvenzioni od altri reati, pei quali furono all'imputato confiscati oggetti di valore, sulla cui appartenenza col giudizio penale poteva farsi questione, ovvero che appartenessero realmente all'imputato, con qual diritto, annullato il giudizio per sovrano volere, gli oggetti restano sequestrati?

Perchè annullata l'azione penale, anche malgrado l'imputato, deve costui perdere gli oggetti che gli furono confiscati e sulla cui appartenenza egli poteva benissimo discutere se il giudizio penale si fosse trattato?

Che questo avvenga nel caso dell'indulto e nel caso della grazia io lo capisco; perchè l'indulto e la grazia non distruggono l'effetto della condanna proferita e passata in giudicato; sibbene condonano la condanna o la commutano, ovvero la riducono. Ma l'amnistia, e qui richiamo l'attenzione dell'illustre relatore della Commissione, l'amnistia di-

strugge tutto, non fa rimaner niente in essere, in quanto al procedimento che si era incoato. Ora, come potrebbesi sostenere che, nonostante l'amnistia, gli oggetti confiscati non possono più esser restituiti a colui che giustamente o ingiustamente era stato imputato di quel determinato reato che era compreso nell'amnistia? Io quindi fo tutte le mie difficoltà in quanto alla disposizione dell'articolo in disamina per quanto concerne gli effetti dell'amnistia, ed opino che, avvenuta l'amnistia, gli oggetti debbano restituirsi a colui al quale furono confiscati.

Naturalmente ci potrà essere un giudizio civile nel quale si stabilirà se le cose confiscate erano di appartenenza dell'amnistiato oppure del querelante. L'amnistia non pregiudica i diritti civili, i diritti dei terzi, e quindi questi diritti vanno totalmente riservati.

Or bene, quando coll'articolo in disamina si dice: che coll'amnistia gli oggetti non possono più restituirsi a colui al quale sono stati confiscati e che è compreso nell'amnistia, mi pare che si sancisca cosa, la quale non possa essere approvata.

Io faccio tutte le mie riserve e prego la Commissione a volere considerare questa quistione.

Infine non mi pare cosa giusta nè equa il disporre: che le pene pecuniarie, le quali sono state pagate, non debbano essere restituite, avvenuta la sovrana indulgenza. In tal modo colui che è stato più sollecito a pagare, oppure è stato perseguitato più sollecitamente dal fisco pel pagamento delle pene pecuniarie, questi non godrà l'amnistia; ed invece ne godrà colui il quale è stato tardivo a pagare la sua multa, oppure ha avuto la fortuna che l'agente del fisco non l'abbia tosto perseguitato. Ma di fronte alla clemenza sovrana mi pare che tutti debbano essere eguali. Se il sommo imperante ha creduto di condonare la pena pecuniaria a tutti coloro che erano stati condannati per quel reato, mi pare che questa condizione debba giovare tanto a quelli che hanno pagata la pena pecuniaria, quanto a quelli che non l'hanno pagata ancora.

Col sistema della Commissione quelli che hanno pagato non godrebbero dell'indulto; mentre ne godrebbero quelli che non pagarono. È il solito sistema dei due pesi e due misure che molte volte si avvera anche in fatto d'imposte: chi ha pagato prontamente non ha nessuna agevolazione; colui che è tardo a pagare ed aspetta proprio l'ultimo termine utile al pagamento, si trova sempre bene.

Non mi pare che questo sistema possa essere applaudito: per conseguenza io prego l'onorevolissima Commissione e l'egregio ministro di volere fare buon viso a queste mie considerazioni e riformare l'arti-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

colo col determinare che l'amnistiato non perda le cose confiscate, e che della grazia e dell'indulto godano così quelli che pagarono già la pena pecuniaria come quelli che non hanno pagato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Della Rocca di rammentare che nel sistema dei nostri vigenti Codici l'amnistia non solamente può estinguere l'azione penale dei procedimenti in corso, ma benanche le pene pronunziate con sentenze divenute ormai irrevocabili. Ciò è letteralmente scritto nell'articolo 30 del Codice di procedura penale.

Percorra tutti i decreti di amnistia degli ultimi 10 anni, e vi troverà un'applicazione costante di codesta regola.

Ora l'onorevole preopinante ha tutte le ragioni, quando sostiene che l'amnistia, nel caso di un giudizio pendente, se tronca il cammino di un'azione non ancora esaurita con una condanna, non può e non deve produrre gli effetti medesimi di una condanna, rispetto alle cose confiscate ed ai pagamenti che potessero pretendersi.

Non si può in quel caso dubitare che rimangano intatte le ragioni reciproche delle parti, appunto perchè non può trovar più luogo se non un giudizio civile sopra interessi civili, non essendovi più la possibilità che si proceda oltre in via penale.

Ma l'articolo va inteso *singula singulis referenda*; imperocchè, per brevità di locuzione sono messe insieme l'amnistia, la rimessione della parte offesa, l'indulto, la grazia.

Anche la rimessione della parte offesa, in certi casi, come fra congiunti, può avere luogo dopo la pronunzia della condanna, come può aver luogo prima e nel corso del procedimento. La grazia non interviene che dopo la pronunzia della condanna.

Quindi la disposizione non ha che questo significato ed effetto, che cioè, nei casi in cui si sia veramente consumata in modo legale la confisca delle cose che costituiscono il corpo del reato, il che suppone una sentenza di condanna irrevocabile in cui siasi pronunziata tale confisca, l'amnistia non produce l'effetto di distruggere codesta parte della sentenza medesima.

Similmente, se vi sono state condanne passate in giudizio a pene pecuniarie, le quali si trovino di già soddisfatte all'erario, sarebbe cagione di gravissimo disordine ed impaccio volere obbligare lo Stato a farne la restituzione. Una disposizione diversa da quella che vi è proposta, sapete in quale effetto si risolverebbe? Nel creare un ostacolo il più delle volte insuperabile alla pubblicazione di decreti di amnistia in materie somiglianti.

Tale è stata d'altronde la massima costantemente

applicata senza inconvenienti nei decreti di amnistia fino ad oggi pubblicati.

Laonde io credo che ci troviamo perfettamente d'accordo coll'onorevole Della Rocca, quando il suo scopo altro non sia, se non d'impedire, che pubblicandosi un'amnistia nella pendenza di un giudizio, possa già trattarsi l'imputato, come se fosse stato condannato, rispetto alle cose confiscate o alle pene pecuniarie.

Quando l'amnistia tronca un giudizio pendente, cessano tutti gli effetti dell'azione penale, e si trasporta nel giudice civile la cognizione di tutte le ragioni e controversie indecise riguardanti interessi pecuniari.

Credo avere anche udito, sebbene fugacemente, accennare dall'onorevole Della Rocca ad un concetto, cui non potrei menomamente aderire, quello cioè che fosse lecito agl'imputati di rinunciare all'amnistia ..

DELLA ROCCA. Ho detto che vorrei proporre.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non esistendo la proposta, non voglio fare una discussione accademica: ma consideri l'onorevole Della Rocca che l'amnistia non è un provvedimento di Governo che si emani nell'interesse degli individui imputati; no; esso è un provvedimento di alto interesse pubblico, consigliato dalle condizioni politiche ed economiche della società, la quale, anzichè risentire vantaggio dal procedersi oltre in alcuni giudizi penali, specialmente per fatti d'indole politica, trova preferibile che si stenda un velo di oblio sopra il passato, per ripristinare la pace e la concordia là dove le passioni si sarebbero assai più inasprite dalla lotta giudiziaria.

Ora è evidente che in simil caso non può nè deve dipendere dalla volontà di alcun privato di impedire codesto benefico effetto, il quale, lo ripeto ancora, è d'interesse sociale, non privato beneficio ed utilità.

Ma siccome non esiste alcuna proposta concreta, credo inutile di trattenermi su questo argomento.

Spero perciò che l'onorevole Della Rocca si dichiarerà contento della spiegazione, d'altronde molto naturale, da me data sull'articolo 110. E dove egli creda che anche l'onorevole relatore della Commissione debba dichiarare se questa aderisca alla mia opinione, potrà questi concorrere a calmare le apprensioni, ed a dilguare i dubbi dell'onorevole preopinante.

MELCHIORRE. Credo sieno inappuntabili le teorie enunciate dall'onorevole guardasigilli, ma mi pare nel tempo stesso che egli non ne abbia fatto rigorosa applicazione nelle disposizioni contenute nell'articolo 91 della Commissione. Vorrei ragionare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

diffusamente intorno alle conseguenze derivanti dai principii sostenuti dall'onorevole guardasigilli, e non bene applicate al caso in disamina, ma l'onorevole Della Rocca mi ha preceduto in questo aringo, e credo di nulla potere aggiungere alle argomentazioni del giovane oratore.

Una sola cosa però mi ha colpito e preoccupato.

L'onorevole guardasigilli ci ha spaventati con una considerazione, che mi duole aver sentito dal suo labbro, essendo egli un professore ed un giuriconsulto distinto per sentimenti d'umanità.

Egli diceva che quando si trattasse di alcuni reati punibili di pena pecuniaria, la quale fosse stata pagata al Tesoro nazionale, al momento in cui essi fossero amnistiati, ciò potrebb'essere d'ostacolo alla pubblicazione dell'amnistia, perchè in tal caso la ragione del fisco potrebbe per avventura prevalere sulle esigenze della giustizia sociale.

Non posso credere che vi sia alcuno in questa Camera che voglia menar buono un principio il quale offende i principii liberali di questo Codice e nello stesso tempo offende ancora un'alta ragione di Stato, la quale indica al potere esecutivo la necessità delle amnistie.

Io ricordo una massima di un illustre storico: *sub bono principe mala causa fisci, sub malo principe bona causa fisci*. Noi troppo spesso dimentichiamo quest'aurea sentenza di un nostro antecessore per rendere onnipotente il fisco anche nelle questioni penali.

Io invito l'onorevole ministro a fare applicazione rigorosa, ed esatta, delle sue teorie liberali, quindi non potrei applaudirlo se vorrà essere ad un tempo teorico liberale e applicatore rigoroso di esse per cause fiscali.

Se è vero che l'amnistia non può essere data da un principe che in alcune circostanze eccezionali e straordinarie e quando occorra ristabilire l'ordine pubblico profondamente turbato e che convenga nella società rin vigorire il principio d'ordine e d'autorità, e quando le condizioni dei tempi sieno mutate e la tranquillità della sociale convivenza esigano che alcuni fatti che prima volevano essere puniti non siano poi più classificati tra quelli punibili quando si tratta di pene pecuniarie già soddisfatte all'erario nazionale, osservava benissimo l'onorevole Della Rocca sostenendo che amnistiati i fatti pei quali le pene erano state inflitte dal magistrato penale, la giustizia rigorosa ed imparziale imponeva l'obbligo all'erario di restituirle, non essendo innanzi alla società più colpevoli coloro che le avevano sborsate. E se a ciò non erano tenuti, coloro i quali sebbene condannati, non l'avessero soddisfatte, come potevasi ritenere quelle pagate, accordandosi

per tal modo un premio ai condannati che si fossero sottratti al pagamento prima che l'amnistia fosse pubblicata? Questa, è noto, cancella i reati, e distrugge così l'azione, come le condanne, nell'interesse generale della società.

Io non trovo irragionevole, ripeto, una considerazione di questa natura, e sarei grandemente sorpreso che il Parlamento italiano deliberando questo primo libro del nuovo Codice penale, sotto ogni rapporto liberale, sanzionasse pure un principio fiscale che offende la libertà e la giustizia e nel tempo stesso la ragione per la quale l'amnistia suole dal principe essere emanata in circostanze eccezionali e straordinarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. L'onorevole guardasigilli ha delegato una parte delle mie obiezioni dichiarando, con l'autorità che noi tutti riconosciamo in lui, che quest'articolo si applica alle sentenze passate in giudicato e non già ai procedimenti in corso, i quali rimangono perenti del tutto con un atto di sovrana clemenza. Io in verità al principio mi era ingannato, perchè, prendendo norma dal linguaggio della scienza, e dal linguaggio della procedura penale che ci regola, aveva creduto che vi fosse una differenza tra l'amnistia e l'indulto, in quanto che per amnistia s'intendeva l'abolizione dell'azione penale, e per indulto s'intendeva il condono della pena.

Questa differenza di linguaggio si nota nella procedura penale che ora ci regola, era nelle procedure abolite dettate da uomini insigni, e credo che si noti anche nell'articolo in disamina, imperocchè questo articolo parla di amnistia e d'indulto. Lo che significa che i proponenti il progetto distinguono l'una cosa dall'altra; altrimenti avrebbero ripetuto la stessa idea con due parole, ed il pleonismo certamente non si può concepire in una perfetta legislazione, e molto meno si può attribuire agli schemi studiati da persone dottissime, quali sono appunto gli egregi proponenti.

Ma ad ogni modo quando l'ottimo guardasigilli, colla sua autorità, assevera che la disposizione in disputa non si può applicare alle azioni penali in corso, per le quali non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, allora io non ho più ragione d'insistere nelle osservazioni in proposito. Però mi debbo dichiarare, nel perdonino, peccatore impenitente in quanto all'altra osservazione, cioè, che non mi pare nè equo, nè giusto, nè conveniente che la clemenza del sommo imperante non si applichi a coloro che sono stati solleciti a pagare le pene pecuniarie, oppure hanno avuto la sventura di essere perseguitati pei primi, e si applichi a coloro i quali

hanno fatto orecchie da mercante, o non hanno voluto pagare, oppure hanno saputo sottrarsi al pagamento. Questo doppio peso e questa doppia misura non mi pare degna della giustizia sociale.

L'onorevole Melchiorre, che io posso ben chiamare oratore antico, ed uno dei saldi campioni della Camera, vi ha già in proposito esposto ragioni ed osservazioni calzanti; di maniera che io mi dispenso dall'aggiungere altro, soltanto mi piace di constatare: che nelle rare volte in cui furono indulte le sovrattasse di macinato, le multe per ricchezza mobile, per tasse dei fabbricati, per tasse di registro, e si deplorò che la sovrana clemenza fu applicata soltanto a coloro che non avevano voluto pagare, che non avevano pagato, ed invece ne furono privi coloro che avevano avuto la dabbenaggine di pagare; sapete la moralità, il costruito della favola quale fu? Che il popolo disse: non bisogna mai pagare sollecitamente il fisco, bisogna ritardare quanto più è possibile il pagamento; perchè in questo modo non si correrà mai rischio d'essere pregiudicati, anzi si avrà tutta la speranza, tutta la probabilità di trovarsi bene, perchè sopraggiungendo l'indulto, il quale contempla coloro che non hanno pagato, ed esclude quelli che hanno pagato, si otterrà un vantaggio incontrastabile.

Veramente questa impressione poco benevola che produceva nella popolazione un tal dettame del legislatore non raccomanda la disposizione contro la quale io mi permetto sollevare tali obiezioni.

In quanto poi al principio: se l'amnistia, cioè il divieto della azione penale; debba applicarsi ancora a quelli che dichiarano, nella loro fierezza e sulla loro coscienza di sentirsi puri, di non volersene valere perchè hanno la convinzione di essere innocenti, e, avendo questa convinzione, non hanno bisogno di essere perdonati; riguardo a questo, io non intendo intavolare una discussione, perchè non mi sento la forza di lottare con quegli atleti che siedono sul banco della Commissione e sul banco dei ministri. L'onorevole guardasigilli ha voluto impegnarmi in tale quistione; ma io non credo questo il momento opportuno e la sede di trattarla, anche perchè bisognerebbe dire molto. Solamente mi permetto di fare una osservazione che mi viene suggerita dal mio buon senso; e dico: il Principe, il sommo imperante, ha diritto, per considerazioni politiche, per considerazioni di interesse generale, di alzare la mano e di dare un perdono. Ma non ha potestà il sommo imperante di disporre del diritto del terzo, di disporre del decoro e della dignità dei cittadini.

Poichè supponiamo il caso che un cittadino sia

indebitamente imputato di un reato che leda il suo onore, per esempio, un reato di malversazione, di oltraggio al pudore o contro il buon costume; ebbene, codeste accuse essendo ingiuste ed infondate, e l'imputato avendo la coscienza di esserne innocente, ha tutto il buon diritto ed imprescindibile diritto di ottenere un verdetto assolutorio.

E mentre egli attende a sfidare la sorte del giudizio, perchè è certo di riuscire trionfante, e attende una sentenza di riparazione da' magistrati che lo assolvano, vien fuori il sommo imperante, e dice: io perdono; ma il cittadino a ragione potrà rispondere: perdonerete colui che si sente colpevole, non perdonerete a me; io non ho bisogno del vostro perdono; io intendo che si proclami altamente la innocenza, non intendo rimanere neppure un istante sotto una impressione che contamina la mia riputazione. Però diceva l'onorevole guardasigilli, l'amnistia deterge tutto.

Che vuol detergere tutto? Io non credo che sia in potestà di un sovrano di decretare che un fatto avvenuto non sia avvenuto; niuna potestà può arrivare fino a tal punto; e credo che neppure Iddio abbia la facoltà di decretare che *factum infectum fiat*. D'altronde non è liberale estendere cotanto siffatta prerogativa.

Dunque allora che cosa avviene? Avviene che il privato può benissimo dichiarare: io ringrazio la clemenza sovrana, ma non ho bisogno di codesta indulgenza, e intendo di far valere giuridicamente la mia innocenza.

Ma, si dice: esso non ha bisogno far valere alcuna cosa, perchè tutto è cancellato.

Domando perdono: tutto sarà cancellato giuridicamente, ma non sarà cancellato dalla pubblica coscienza. Vi sarà sempre la massa che dice: il tale fu imputato di furto, di malversazione, di reato contro il buon costume; fu querelato di depredazione, di profitti indebiti, ed ebbe bisogno della sovrana clemenza per evitare gli effetti di una condanna che lo disonorava.

Ora, potete voi ammettere tutto questo, potete voi costringere un cittadino a valersi di un beneficio che egli non vuole? *Beneficia invitis non tribuuntur*; è un principio del buon senso. Potete voi esporre il principe ad essere maledetto, mentre intendeva fare cosa grata?

Ma, diceva l'onorevole guardasigilli, il Governo, per considerazioni politiche, ha il diritto di non lasciare discutere certe cause, di togliere certi affari dal ruolo delle discussioni.

Ma quest'idea al più posso concepirla in ordine ai reati politici. Può avvenire il caso che la società si senta commossa per certi giudizi, esiga che sieno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

estinti; ed allora il sommo imperante interviene nell'interesse pubblico, annulla l'azione penale. Sta bene; ma questo concetto, questa idea, non può avere alcun valore in quanto ai reati che riflettono la proprietà, o le persone, o l'ordine delle famiglie. E come io penso, divisarono scrittori e legislatori autorevoli, anche quando il potere assoluto rendeva lecito il libito.

Ed io conosco casi nei quali persone *assolute* da magistrati di prime e seconde cure, dovettero in pendenza di futile ricorso alla Cassazione, subire il PERDONO.

Per la qual cosa francamente, per quanto io sia ammiratore dell'elevato ingegno, delle peregrine teorie della non comune dottrina dell'onorevole ministro e degli egregi componenti della Commissione, fra i quali splende l'onorevole Pessina, nella mia pochezza, resto fermo nel mio convincimento. Non ho il coraggio di fare proposte, perchè di fronte ad uomini tali non si può avere la probabilità di far prevalere le proprie proposte.

PESSINA, *relatore*. L'onorevole Della Rocca, a noi già noto per il suo valore nelle cose giuridiche, non fa una proposta su questo tema, se si debba lasciare a colui per il quale milita l'amnistia, la facoltà di dichiarare se l'accetta o no.

Una sola cosa risponderò, cioè che l'amnistia non è perdono. L'amnistia è fatta nell'interesse dello Stato medesimo, e per conseguenza è impossibile che si possa concedere all'individuo di far valere la sua dimanda per esser giudicato.

Le amnistie che precedono le sentenze di condanna, ordinariamente non hanno luogo se non per reati politici, perchè il velo dell'oblio si stenda sul passato, e gli animi divisi si ricompongano a pace.

Ma ponendo da lato questa discussione esaminiamo la proposta che fu fatta.

Insistono e l'onorevole Della Rocca e l'onorevole Melchiorre sopra il concetto della necessità di restituire le multe che sono state già pagate all'erario.

Io ho preso la parola non perchè la proposta della Commissione e del Ministero dopo il discorso dell'onorevole ministro avesse bisogno di essere avvalorata da altri argomenti, ma per purgare la Commissione dall'accusa di fiscalismo la quale se è lanciata sul ministro viene ad un tempo a percuotere tutti noi che abbiamo accettato il progetto ministeriale.

Veramente se una questione personale potesse portarsi in mezzo al Parlamento mi contenterei di avere il sentimento di fiscalità dell'onorevole guardasigilli. (*Bene!*)

Ma togliamola di mezzo questa parola quando a noi non ispetta.

Noi abbiamo votato già un altro articolo di legge col quale è detto: « l'amnistia fa cessare gli effetti penali della condanna. » Ciò significa che l'amnistia estingue la forza obbligatoria della condanna, la sua forza esecutiva.

Qui non si tratta dell'amnistia che estingue l'azione penale. Mi perdoni, l'onorevole Della Rocca. C'è l'articolo 830 del Codice vigente di procedura penale, e per esso l'amnistia non solo abolisce l'azione penale, in altri casi estingue la pena per reati determinati nel decreto reale; ed oltre a questa vi è l'indulto, il quale anche accorda per decreto reale e determina i reati e le condanne, che vi sono comprese, e certe condizioni per l'ammissione.

Io non debbo andar oltre per dilucidare le piccole differenze che lo stesso Codice penale addita tra l'amnistia ed il decreto d'indulto. Lo stesso sistema è ritenuto nel progetto di Codice che stiamo votando, ove è detto all'articolo 136: « la pena si estingue nei modi stabiliti per l'estinzione dell'azione penale » (fra i quali vi è l'amnistia), ed oltre a ciò con l'indulto, la grazia e la riabilitazione. Di maniera che non s'ha a dimenticare il duplice concetto e dell'indulto e dell'amnistia, che estinguono non pure l'azione penale, ma altresì il procedimento e la condanna.

Fermiamoci dunque all'amnistia che viene dopo la condanna.

Altro è togliere l'efficacia coercitiva della condanna, altro è distruggere certi fatti compiuti, i quali non possono essere annientati.

Poc'anzi diceva l'egregio Della Rocca: *quod factum est infectum fieri nequit*. Ebbene, le multe pagate si versano nell'erario dello Stato, e sono gelosamente custodite, come parte di esso, salvo ad essere spese nei modi e nelle forme legali.

L'onorevole Della Rocca dice che vogliamo punire coloro i quali furono pronti a pagare allo Stato la multa, e indirettamente eccitiamo alla mora.

Veramente se questa legge avesse l'effetto di dare un monito ad essere un po' lenti a pagare allo Stato, non per questo la nostra legge sarebbe da respingere, perocchè a rispetto di colui che deve avere il dolore di pagare, quanto più tardi paga, tanto è meglio per lui. Ma se l'onorevole Della Rocca avesse posto mente all'articolo che noi abbiamo già votato intorno all'esecuzione delle condanne pecuniarie, avrebbe veduto che non c'è molto nè da affrettarsi, nè da ritardare il pagamento; perchè in quell'articolo è detto che fra due mesi da che è divenuta irrevocabile deve essere eseguita la condanna pecuniaria, e chi non paga va soggetto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

alle esecuzioni coercitive, va soggetto a tutte le conseguenze del non pagare ed anche al principio: *qui non habet in aere, luat in corpore*.

Ma lasciando questa accusa da parte, io non veggo come sarebbe possibile risolvere una difficoltà che nascerebbe dalle proposte degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto.

L'amnistia è fatta per decreto reale. È dunque il potere esecutivo quello che determina se è il caso di adoperare quest'atto, che dicesi sovrana clemenza, l'*indulgentia principis*, ma è sempre un atto di Governo. Ora, l'atto del Governo può, domando io all'onorevole Della Rocca, toccare un centesimo dalle casse dello Stato e fare che si restituisca? Ecco il problema che io propongo a lui. Quando la pena pecuniaria non è stata ancora materialmente soddisfatta, l'amnistia annienta la condanna pronunciata, recide la forza coercitiva della condanna medesima. Ma quando la pena pecuniaria è stata già pagata, quando è entrato il denaro nello erario dello Stato, quel denaro è diventato parte del patrimonio dello Stato e non potrebbe il solo potere esecutivo disporre che fosse restituita a colui che l'ebbe pagata. Quando noi abbiamo accolto il principio che l'amnistia non è fatta per legge, ma per decreto del principe, non possiamo straripare da quello che costituisce limitazione all'autorità del Governo.

Se l'amnistia avesse luogo per atto di legislatore, come in certi Stati è ammesso, io comprenderei che l'atto del legislatore annientasse tutto; e però si potrebbe giungere sino a sostenere che vada restituita la multa già pagata! Ma l'amnistia fa parte delle prerogative della Corona, e si esercita sempre come atto del potere esecutivo, come atto del Governo; sicchè non potrebbe in altro modo essere ammesso che si tolgano gli effetti del procedimento della condanna, se non rispettando i fatti compiuti, i fatti già eseguiti, attesa l'intangibilità del patrimonio dello Stato da parte del potere esecutivo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alle ragioni gravissime e perentorie, addotte così felicemente dall'onorevole relatore, mi sia permesso di aggiungerne una ultima.

L'amnistia è uno dei modi con cui si estinguono le pene...

Una voce. E le condanne.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Ora, l'esecuzione della condanna è un altro modo con cui parimenti rimane estinta la pena. Dunque l'amnistia può estinguere quella parte di pena che non ancora si trovi estinta col mezzo della esecuzione, cioè quella che non sia stata eseguita; ma sarebbe strano il voler dare alla medesima la virtù di applicarsi una se-

conda volta anche a quelle parti della pena che già si trovassero eseguite, e perciò oramai estinte, accordando all'amnistia una specie di azione retroattiva.

Se questo principio potesse essere ammesso, quali ne sarebbero le logiche conseguenze?

Un individuo, condannato a due mesi di prigione ha già espiato un mese di pena; si pubblica l'amnistia; qual esser può il suo effetto? Il secondo mese, cioè la sola parte di pena non ancora eseguita, gli sarà condonato. No, direbbe l'onorevole Della Rocca, conviene anche restituire a quel condannato, sia pure sotto forma di un risarcimento, l'equivalente del mese di prigione già espiato, perchè costui fu diligente, mentre i latitanti si troverebbero altrimenti in miglior condizione di lui.

L'amnistia non può che operare la sua efficacia sopra le pene non ancora eseguite.

Quando il condannato ad una pena pecuniaria, l'ha pagata in tutto o in parte, il pagamento ha già estinto la pena, e non rimane ulteriore materia all'applicazione dell'efficacia dell'amnistia.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

Ma non fa proposta alcuna?

DELLA ROCCA. Mi permetta di fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Faccia pure.

DELLA ROCCA. Io non ho inteso dire che con l'indulto si dovevano ripristinare le cose nello stato precedente alla condanna, e che colui che aveva espiato in parte una pena, avesse avuto il diritto di farsi risarcire della pena già espiata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E la multa è una pena come le altre.

DELLA ROCCA. Mi sarei guardato bene dall'esprimere un concetto così strano.

Io ho sostenuto; che per le pene pecuniarie per le quali c'era possibilità e facilità di reintegrazione, l'indulto avrebbe dovuto essere applicato tanto a quelli che avevano pagato quanto a quelli che non avevano pagato. Del resto, sembrando codesta teorica inaccettabile a due uomini di tanta levatura, come sono l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, io debbo arguire che mal mi appongo, e son per dire:

Sousate errai, il sole mi ha bagnato!

MELCHIORRE. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ma ella ha già parlato.

MELCHIORRE. Grazie del ricordo.

PRESIDENTE. Se ci fosse un fatto personale, le potrei permettere di parlare...

MELCHIORRE. Se mi vuol permettere...

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE... Ma nessuno ha parlato di lei.

MELCHIORRE. L'onorevole relatore della Commissione...

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale. (*Parli! parli!*)

La Camera non vota a parole, vota per alzata e seduta; e così si constata la maggioranza e la minoranza. Non basta il gridare: *parli! parli!*

Indichi il fatto personale, onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. L'onorevole relatore della Commissione ha creduto, che nelle osservazioni da me fatte in appoggio a quelle svolte dall'onorevole Della Rocca, ci fosse stata una accusa di fiscalismo. Io credo di non aver detto questo, e le mie parole che sono già state registrate dagli stenografi, non possono contener ciò. Io diceva solo che le conseguenze del principio stabilito dall'onorevole guardasigilli nel dettare le disposizioni dell'articolo 91, contraddicevano allo spirito liberale ed umanitario che le aveva dettate.

In effetto io domanderei all'onorevole guardasigilli, se consente che dall'articolo 91 si tolga la parola *amnistia*: se mi risponderà affermativamente, saremo perfettamente d'accordo. E nel vero, se egli opina che l'amnistia estingua l'azione penale e gli effetti delle condanne, mi pare che sia inutile fare distinzione, trattandosi di condanne e pene pecuniarie, tra coloro che le avessero pagate, e quelli che ne fossero tuttavia debitori all'epoca della pubblicazione dell'amnistia. Tolta la parola *amnistia* saremo tutti d'accordo, e qualora dubbio insorgere potesse, spetterebbe al magistrato deciderlo secondo i sani principii della ragione penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A me pare che l'onorevole relatore della Commissione ed io stesso, abbiamo fatto avvertire, anche citando il testo degli articoli del vigente Codice di procedura penale, come sia una confusione coi vecchi Codici penali napoletani, il pretendere che l'amnistia estingua solo l'azione penale, e non già le condanne penali. Tale era, lo ammetto, il senso della parola *amnistia* nella cessata legislazione penale delle Due Sicilie.

Ma nei Codici vigenti chiaramente, letteralmente è scritto, che l'amnistia e l'indulto possono estinguere l'azione penale, ed anche la pena. Se possono estinguere la pena, è indispensabile, onorevole Melchiorre, che anche la parola *amnistia* sia scritta nell'articolo che ora è in discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta metto ai voti l'articolo 91 e lo rileggo:

« § 1. L'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle pene pecuniarie già soddisfatte all'erario, e non pregiudicano al di-

ritto dei privati per la restituzione ed i risarcimenti pronunziati nella sentenza.

« § 2. L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia. »

(È approvato, e lo sono pure senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 92. La pena dell'ergastolo si prescrive in trent'anni.

« Art. 93, § 1. Le pene *criminali* temporanee si prescrivono in vent'anni.

« § 2. Le pene *correzionali* si prescrivono in dieci anni.

« § 3. Le pene *di polizia* si prescrivono in due anni.

« Art. 94, § 1. La prescrizione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza.

« § 2. Qualunque atto dell'autorità giudiziaria per la esecuzione della pena, nonchè, in caso di pena restrittiva della libertà personale, l'arresto del condannato, interrompono la prescrizione.

« § 3. La prescrizione della pena è pure interrotta, se, durante il suo corso, il condannato commette un reato della stessa specie.

« Art. 95. Il condannato a favore del quale sia prescritta la pena dell'ergastolo o della reclusione maggiore di dieci anni, incorsa per reati contro le persone, è soggetto alle disposizioni enunciate nell'articolo 48. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi, onorevole presidente, non c'è un altro paragrafo avanti?

PRESIDENTE. È il paragrafo 1°.

Una voce dal banco della Commissione. È soppresso.

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Ad eliminare ogni equivoco, dichiaro che a questo articolo 114 va riprodotto anche il paragrafo 1° che la Commissione aveva proposto di sopprimere per considerazioni che ora non hanno più ragione di essere.

PRESIDENTE. Va benissimo: allora il paragrafo primo rimane.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispetto all'articolo che ora avete votato, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sopra le ultime parole: *commette un reato della stessa specie*. Questa formula presupponeva un significato diverso nella primitiva lezione dell'articolo che concerne la recidiva.

Se la Commissione rammenta, abbiamo mantenuto la formula *della stessa specie*, modificandone

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

però il significato ; ed è quindi evidente che essa si riferisce appunto ai reati ivi indicati.

PRESIDENTE. Faccio osservare alla Commissione che in questo articolo 95 al paragrafo 2 si fa appello all'articolo 48 il quale fu levato ; bisognerebbe quindi che la dizione fosse mutata.

PESSINA, relatore. Sì, sì !

PRESIDENTE. E soggette alle disposizioni enunciate nell'articolo 1.

Una voce. No, 48 !

NELLI. (Presidente della Commissione) Io intendeva di fare queste dichiarazioni quando avrei presa la parola sulle altre modificazioni che la Commissione reputa necessarie pel coordinamento degli articoli. Ma, poichè si è sollevata ora la quistione, dirò che quest'articolo 48 fu ommesso, quindi è di necessità che sia riproposto alla discussione ed alla votazione della Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È l'articolo 48 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Lo so ; ed è per questo che pregava Ministero e Commissione perchè mutassero il richiamo. La disposizione dell'articolo 48 del progetto ministeriale fa forse parte ora dell'articolo 1 delle disposizioni di procedura penale ?

PESSINA, relatore. Sarà allogato in appresso alla sua sede ; intanto bisogna votarlo.

PRESIDENTE. Ma questo numero bisogna cangiarlo.

PESSINA, relatore. Nel coordinamento sarà messo a suo posto.

PRESIDENTE. Allora si voterà anzitutto l'articolo 48 e poi l'articolo 95, lasciando in sospenso la citazione del primo :

Voci. Sì ! sì !

PRESIDENTE. Dunque la Camera vota l'articolo con questa condizione.

Leggo pertanto l'articolo 48 :

« Il condannato per reati di omicidio, o di ferite o percosse volontarie che abbiano prodotta la morte, dopo l'espiazione della pena dovrà abitare ad una distanza non minore di cinquanta chilometri dai luoghi di abituale residenza del coniuge o dei consanguinei od affini fino al terzo grado della persona uccisa, salvo che essi vi acconsentano per atto autentico o ricevuto dall'autorità di pubblica sicurezza. »

(È approvato.)

« Art. 95. § 1. Quando la pena è prescritta, o condonata, o commutata per decreto d'indulto, o di grazia che non abbia altrimenti disposto, i condannati all'ergastolo od alla reclusione sono di diritto sottoposti per tre anni alla vigilanza speciale della polizia.

« § 2. Il condannato a favore del quale sia prescritta la pena dell'ergastolo o della reclusione maggiore di dieci anni, incorsa per reati contro le persone, è soggetto alle disposizioni enunciate nell'articolo... »

(È approvato.)

« Art. 96. La prescrizione della pena non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici, o la sospensione dal loro esercizio, nè la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia. »

(È approvato.)

« Art. 97. Le condanne civili pronunziate in giudizio penale si prescrivono secondo le regole stabilite dalle leggi civili. »

(È approvato.)

« Art. 98. § 1. La interdizione dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo le disposizioni di leggi speciali.

« § 2. La riabilitazione può essere domandata dal condannato che abbia dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena, a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, indulto o grazia.

« § 3. I condannati alla sola interdizione non possono essere riabilitati, se non dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

« § 4. Il termine prescritto per potere domandare la riabilitazione è doppio pei condannati recidivi.

« § 5. La riabilitazione è concessa per decreto reale sul parere conforme dell'autorità giudiziaria, nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente. »

(È approvato.)

« Capo III. Disposizioni comuni all'estinzione dell'azione penale e delle pene.

« Art. 99. Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e della pena si computa a norma dell'articolo 41. »

Anche qui bisogna cangiare la citazione, quindi anche questo articolo sarà votato colla condizione che la Commissione lo riordini.

NANNI. Su questo capitolo ho domandato la parola dopo avere fatto una domanda a parecchi membri della Commissione ; ho domandato cioè se la disposizione, già votata dalla Camera e contenuta nell'articolo 42, per la quale si computa nella durata della pena il carcere sofferto dal condannato, precedentemente alla condanna divenuta irrevocabile, fosse applicabile alle sentenze proferite prima dell'attuazione di questo Codice.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

I membri della Commissione, ai quali mi sono rivolto, mi risposero che ciò risulta evidente, e dalle discussioni tenute dalla Commissione che son consegnate nei suoi processi verbali, e dalla retta interpretazione dell'articolo 2 di questo disegno di legge che andiamo discutendo.

Sono io pure di questa opinione; ma siccome i verbali della Commissione non fanno parte del Codice, dobbiamo guardare se tale interpretazione risulti evidente da articoli del progetto.

Ecco quale sarebbe la disposizione che potrebbe invocarsi: « Art. 2, alinea 3. Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella più mite, per specie e per durata, stabilita dalle leggi posteriori pel reato definito nella sentenza. » Si potrebbe dire che quando la nuova legge calcola nel computo della pena anche il carcere preventivo, rende con ciò più mite la pena, ed in conseguenza delle disposizioni di quest'articolo, questo computo dovrebbe farsi; ma che male vi sarebbe se si introducesse in queste disposizioni del primo libro un articolo il quale valesse a fermare ineluttabilmente questo principio? Si è sollevata tante volte la questione se si debba o no computare al condannato il carcere preventivo, e oggi solamente tale questione viene risolta nel progetto. Ma si è sollevata anche un'altra questione; se cioè nell'intervallo del tempo necessario per produrre i rimedi legali, contro la sentenza, dovesse computarsi al condannato il tempo che trascorse dall'epoca del primo giudizio.

Ad onta di una deliberazione del Senato in una discussione relativa ad un'altra legge, e ad onta della opinione autorevolissima di molti giureconsulti, pur nondimeno noi abbiamo nel fatto questo stato di cose, che quando i ricorsi dei condannati non sono ammessi dalla Cassazione si computa la pena dal giorno in cui è stata pronunziata la sentenza: ove poi il ricorso del condannato sia ammesso e rinviato perciò ad un novello giudizio, non solo si è fatta questione, ma la maggioranza delle Corti ha ritenuto che la durata della pena debba incominciare dall'epoca in cui fu pronunziata la seconda sentenza. Pertanto abbiamo nel fatto che parecchi condannati hanno espiato quattro o cinque anni di pena, mentre la condanna era minore di questo tempo.

Vi sono domande di grazia avanzate appunto per questa ragione, per la ragione ripeto, che i condannati unendo il carcere preventivo e quello sofferto durante il ricorso in Cassazione, si trovano ad avere espiato una pena maggiore di quella inflitta loro dall'ultima sentenza. Ad onta di tutto questo, anche le loro domande di grazia fondate su questo motivo, sono state respinte.

Questo stato di cose adunque è tale che io sento il dovere di pregare l'onorevole ministro, non solamente a fare una dichiarazione, ma ad inserire in quest'ultima parte del progetto una disposizione per la quale si accertasse che l'articolo 42, ovvero, in genere, le disposizioni relative alla esecuzione della pena, sono applicabili, non solo ai reati perpetrati sotto l'impero di questo Codice, ma anche a quelli avvenuti anteriormente.

Io credo che sulla questione di diritto l'onorevole guardasigilli sarà certamente d'accordo con me, imperocchè la relazione ministeriale, come quella della Commissione, dichiara apertamente essere principio di giustizia, che quando si è trovato giusto un temperamento, questo si applichi non solo a coloro i quali furono giudicati posteriormente, ma anche a quelli che lo furono anteriormente.

Evidentemente qui non si tratterebbe di mitigazione di pena, nè di cambiamento d'indole di pena, ma si tratta unicamente d'esecuzione di pena: ed io non trovo detto in nessuna parte della legge che la deduzione del carcere preventivo si applichi a quelli che sono stati giudicati precedentemente.

Io quindi pregherei che si facesse finire una volta questa questione, perchè finalmente le leggi si fanno per produrre le loro pratiche conseguenze: se anche dopo fatto il Codice si dovesse novellamente questionare sull'interpretazione, quando si conosce già che la questione esiste tuttavia, io non saprei darmene ragione. Capisco del resto che questa ragione possa esistere, che io non abbia il diritto d'indagarla. In tal caso resti pure la codificazione come è. Ma la mia proposta avrebbe un effetto pratico, ed è questa la ragione per cui mi permisi di parlare, e pregherei l'onorevole ministro a volere assentire a che sia dilucidato questo punto.

PESSINA, *relatore*. Quanto alla proposta cui accenna l'onorevole Nanni, mi pare fuori di luogo il ricordare quella questione che fu fatta nei tribunali per rispetto al tempo da cui s'intende cominciare l'esecuzione delle sentenze; essa non ha nulla di comune con la proposta. Il desiderio dell'onorevole Nanni, con tanto acume e valore da lui esternato, è già soddisfatto, a sentir mio, dall'articolo 2 del progetto messo in relazione con quello che ferma doversi computare a beneficio del condannato il carcere sofferto. Non c'è penalità che s'infligga nel nuovo Codice dalla quale non debba essere difalcato il tempo del carcere che si è sofferto per custodia, prima di riportare la condanna.

È questo un principio limitatore di tutte le pene; e come tale è la pena sancita dalla legislazione posteriore; esso determina la pena che dovrebbe essere applicata al reato in specie. Epperò questo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

criterio va naturalmente applicato anche alla sentenza che acquistò valore di cosa giudicata.

Non c'è mestieri pertanto di spiegare con un altro articolo quello che già parmi lucidamente inchiuso nella lettera e nello spirito del nostro progetto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 99, in questi termini:

« Il tempo stabilito per la prescrizione dell'azione penale e della pena, si computa a norma dell'articolo 41. »

(È approvato.)

« Art. 100. La prescrizione dell'azione penale e della pena è applicata d'ufficio, nè l'imputato o condannato vi può rinunciare. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Ora verrebbe l'articolo 83.

PESSINA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESSINA, *relatore*. Sull'articolo che era stato riservato, la Commissione si è posta d'accordo col l'onorevole guardasigilli.

L'onorevole guardasigilli consente a quella condizione, in virtù della quale si voleva dalla Commissione una sentenza, sia in contraddittorio, sia in contumacia; ed era appunto la notificazione degli atti di procedimento fatta debitamente e legalmente all'imputato a cura del Pubblico Ministero. E però, in nome della Commissione, io propongo che si aggiunga questo inciso al progetto ministeriale nell'articolo 84 del testo attuale:

« Interrompono pure la prescrizione gli atti di giurisdizione, indicati nell'articolo 745 del Codice di procedura penale, purchè sieno notificati legalmente, a cura del Pubblico Ministero, all'imputato. »

PRESIDENTE. Bisogna accomodare il periodo.

PESSINA, *relatore*. E poi: « Ma l'effetto interruttivo degli atti non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini stabiliti all'articolo 82. »

PRESIDENTE. 82, ora.

PESSINA, *relatore*. Credo che l'onorevole guardasigilli accetti questo inciso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. E l'onorevole Lucchini?

LUCCHINI. Una volta che la Commissione ha accettato le idee contenute nell'articolo ministeriale, rinunciò a parlare, perchè voleva parlare appunto in quel senso.

PRESIDENTE. Dunque lo accetta?

LUCCHINI. Sì.

PRESIDENTE. Leggerò dunque l'articolo 84:

« § 1. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della condanna in contraddittorio o contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace. Interrompono pure la prescrizione gli atti di giurisdizione indicati nell'articolo 745 del Codice di procedura penale, purchè sieno notificati legalmente all'imputato a cura del pubblico ministero; ma l'effetto interruttivo degli atti non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti all'articolo 82.

« § 2. Quando la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di quelli indicati nell'articolo 82, il corso della prescrizione è interrotto da ogni atto di procedimento. Ma se nel termine di tre anni dal giorno in cui è cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 82, non è preferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

« § 3. La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa la interruzione. »

(È approvato.)

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Domando la parola.

La Commissione, in conformità dell'articolo 68 del regolamento della Camera, e come ne aveva fatto promessa, oltre al coordinamento degli articoli nel loro ordine numerico, ed alla correzione di parole evidentemente sbagliate, o meno corrette, spesso per errore di stampa, ha fatto anche alcune altre modificazioni per rendere più chiaro il dettato del Codice. Tali modificazioni si riferiscono agli articoli seguenti:

All'articolo 21, alle parole *nei mandamenti*, ha sostituito le parole *nel capoluogo della pretura*.

All'articolo 28 ha supplito ad una omissione incorsa riproducendo la divisione della pena della sospensione dall'esercizio di un ufficio, d'una professione o di un'arte, per la quale si richiede una licenza dell'autorità, dichiarando come questa pena si applica a giorni e si divide in quattro gradi, che non importa ripetere, potendo ciascuno vederli indicati al § 2 di quest'articolo.

All'articolo 47 si è aggiunto un paragrafo 4 che era stato ommesso per errore, il quale è così concepito:

« L'ammissione e la liberazione, di che nei paragrafi precedenti, sono rivecabili se il condannato tiene cattiva condotta o trasgredisce gli obblighi a lui imposti. »

All'articolo 51 si è trasportato l'articolo 58 fa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

cendone un secondo paragrafo. A maggiore chiarezza do lettura di questo paragrafo:

« § 2. L'ignoranza di uno stato di fatto, da cui dipende la punibilità dell'azione, o l'aggravamento della pena, esclude o diminuisce l'imputabilità dell'agente. Se l'ignoranza è imputabile, egli può rispondere di reato colposo nei casi in cui la legge penale punisce la semplice colpa. »

All'articolo 72 si è aggiunto la parola *contravvenzioni* per supplire ad una omissione incorsa nella stampa.

Finalmente all'articolo 77 si è fatto una modificazione di parola sulla quale è necessario richiamare l'attenzione della Camera.

Ricorderà la Camera come la frase *impulso non turpe* a molti non piacesse, anzi l'onorevole Chimirri, che prese e sostenne splendidamente la parola su quest'argomento, senza fare una proposta speciale, diresse alla Commissione la preghiera affinché volesse trovare una frase meglio adattata.

Sul momento la Commissione non seppe trovarla, nè volle improvvisarla, quindi tenne ferma la formula, ma in seguito per compiacere, come era suo dovere, al desiderio espresso da alcuni onorevoli deputati, riprendendo in esame la quistione, avrebbe sostituito alle parole *non turpe* le parole *non pravo*.

Io ho voluto esporre e spiegare alla Camera queste modificazioni affinché essa possa approvarle con piena cognizione di causa insieme col coordinamento degli articoli.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso dall'onorevole presidente della Commissione le modificazioni da essa apportate ai vari articoli che sono stati votati e il modo con cui gli articoli medesimi sono stati riordinati.

Se non vi sono opposizioni, queste modificazioni e questo riordinamento s'intendono approvati.

(Sono approvati.)

A questo primo libro del Codice penale, la Commissione, d'accordo col ministro, propone che si permettano i seguenti articoli, i quali si riferiscono al modo di promulgazione e messa in esecuzione del Codice medesimo.

Ne do lettura:

« Art. 1. Il primo libro del Codice penale pel regno d'Italia e gli articoli di procedura penale, annessi alla presente legge, sono approvati. Un decreto reale, dopo la promulgazione dell'intero Codice, stabilirà il giorno dal quale esso, unitamente agli anzidetti articoli di procedura penale, dovrà entrare in osservanza; questo decreto non sarà pubblicato più tardi del 1° gennaio 1879.

« Art. 2. Un esemplare di detto Codice, stampato

nella tipografia reale, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli, ministro di grazia e giustizia, servirà di originale, e sarà custodito negli archivi generali del regno.

« Entro un mese dalla pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del Codice verrà trasmesso a ciascun comune del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

« Art. 3. Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo Codice, sono, nella loro esecuzione, commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondano; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del Codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del Codice medesimo.

Le controversie sulla commutazione ed esecuzione delle pene saranno decise dalle Sezioni degli appelli correzionali.

« Art. 4. Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Il Governo del Re è autorizzato, dal giorno dell'approvazione del Codice, a far procedere, nelle forme volute dalle leggi, alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno fino al loro compimento.

« La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio annuale del Ministero dell'interno. »

« Art. 5. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali comuni ora vigenti nel regno. »

Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo Codice contrarie.

Il Governo è autorizzato a fare le disposizioni necessarie per l'attuazione del nuovo Codice penale.

Aprò la discussione su queste disposizioni per l'approvazione del primo libro del Codice penale pel Regno d'Italia.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho che pochissime parole a dire. Queste disposizioni accessorie

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

al Codice penale sono letteralmente quelle che furono approvate e votate dal Senato nella tornata del 25 maggio 1875, salva una modificazione nel primo articolo, richiesta da che ora accompagnano, non già l'intero Codice, ma il primo libro di esso.

Conseguentemente, non credo di dover venire giustificando disposizioni le quali si giustificano di per se stesse. Che se sorgesse alcuna obbiezione, allora la Commissione, ed io, per mia parte, daremo gli schiarimenti che potessero essere richiesti.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola dichiaro chiusa la discussione generale su queste disposizioni preliminari.

(La discussione è chiusa.)

Passeremo alla votazione degli articoli.

« Art. 1. Il primo libro del Codice penale pel regno d'Italia e gli articoli di procedura penale, annessi alla presente legge sono approvati. Un decreto reale, dopo la promulgazione dell'intero Codice, stabilirà il giorno dal quale esso, unitamente agli anzidetti articoli di procedura penale, dovrà entrare in osservanza, non più tardi del 1° gennaio 1879. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Un esemplare di detto Codice, stampato nella tipografia reale, firmato dal Re e contrassegnato dal guardasigilli ministro di grazia e giustizia, servirà di originale, e sarà custodito negli archivi generali del regno.

« Entro un mese dalla pubblicazione di questa legge, un esemplare stampato del Codice verrà trasmesso a ciascun comune del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, ed ivi tenuto esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Le pene inflitte dalle leggi ora vigenti e non ammesse nel nuovo Codice, sono, nella loro esecuzione commutate di diritto in quelle fra le nuove pene che per natura e gravità meglio ad esse corrispondono; e saranno alle medesime applicabili le disposizioni del Codice relative alla commutazione o surrogazione del lavoro per le pene pecuniarie non pagate, all'ammissione nelle colonie agricole ed industriali, ed alla liberazione provvisoria per le pene restrittive della libertà personale non interamente scontate all'attuazione del Codice medesimo.

« Le controversie sulla commutazione ed esecuzione delle pene saranno decise dalle sezioni degli appelli correzionali. »

Lo metto ai voti:

(È approvato.)

« Art. 4. Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Il Governo del Re è autorizzato, dal giorno dell'approvazione del Codice, a far procedere nelle forme volute dalle leggi, alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti, entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno fino al loro compimento.

« La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio annuale del Ministero dell'interno. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo 4.

FAVALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

FAVALE. Io pregherei la Commissione e il Ministero a ritirare il secondo e terzo alinea di questo articolo.

Mi pare che trattandosi di una spesa di due milioni all'anno, che deve proseguire indefinitamente, fino a che tutti gli stabilimenti penali siano ultimati, sia necessaria una legge speciale...

PRESIDENTE. Ed è questa la legge speciale.

FAVALE... una legge corredata degli opportuni documenti da cui si veda quale sia lo stato degli stabilimenti penali, quali occorra rifare, quali migliorare, quali costruire di sana pianta.

Mi pare che una spesa così importante, e che vincola una serie indefinita di bilanci futuri, non possa essere votata a questo modo, in un articolo del Codice penale, senza ulteriori informazioni. Come con questo articolo si vogliono stanziare due milioni, se ne potevano richiedere uno, tre, quattro, che so io ma io credo che la Camera non possa votare se non con piena cognizione di causa, e conoscendo quali sieno le esigenze di questo servizio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio osservare all'onorevole Favale, che l'articolo che egli ha sotto li occhi è perfettamente lo stesso già stato votato dal Senato, come testè ho indicato.

Doveva necessariamente in questa legge disporsi un regime transitorio, durante il quale le pene stabilite nel nuovo Codice penale dovessero continuare ancora provvisoriamente ad espiarsi negli antichi locali, che non tutti possono essere riducibili alle condizioni della nuova penalità.

Si faceva l'obbiezione, essere inevitabile una serie

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

di anni ed una gravissima spesa per provvedere tutti i locali all'uopo necessari; ed il Senato determinò che in quest'articolo fosse scritto il principio, che lo Stato era obbligato, come in tutti gli altri paesi civilizzati d'Europa, a rifornire gradatamente gli stabilimenti penali, in armonia alle condizioni del sistema penitenziario determinato dal nuovo Codice penale; ma aggiungeva, quasi come un limite della maggiore spesa annuale, per non aggravare di troppo l'erario, l'inserzione di quest'articolo nella legge accessoria del Codice penale.

È evidente che in ogni anno, allorchè il Codice penale sarà messo in osservanza, in occasione della presentazione del bilancio, si proporrà, nelle forme volute dalla nostra legge sulla contabilità, nella parte straordinaria del bilancio un capitale relativo; ed allora sarà necessario sottoporre alla Camera tutti i documenti; esaminare quali sieno per avventura gli stabilimenti che debbano in preferenza essere costruiti o trasformati e con quale spesa.

Tutto ciò deve formar materia di leggi speciali da presentarsi insieme col bilancio, e che negli anni successivi formeranno oggetto dell'esame del Parlamento.

Ma intanto, acciò nella discussione dei bilanci non si sollevi la questione, che manca una legge generale, la quale autorizzi in principio questo genere di spesa; si è creduto utile di inserire questo articolo nella legge accessoria del Codice penale.

Come vede l'onorevole Favale, qui non si assume verun impegno positivo e diretto; si stabilisce un principio.

Questo principio, per essere applicato, ed acciò la spesa possa trovar posto nel nostro bilancio, richiede tuttavia un successivo voto ulteriore del Parlamento, il quale gli è riservato.

Credo dunque che la Camera elettiva non vorrà mostrarsi meno zelante dell'altro ramo del Parlamento, nel desiderare che nel nostro paese il sistema penitenziario, il quale tanta influenza può esercitare sulla sicurezza pubblica, la tutela dell'ordine pubblico e il miglioramento delle classi pericolose, ottenga la sua graduale applicazione, e che le disposizioni del nuovo Codice penale divengano una realtà e non rimangano lettera morta.

FAVALE. Io aveva benissimo inteso quando l'onorevole ministro aveva detto che questa legge era già stata approvata dal Senato; ma il Senato, quando approvò quest'articolo di legge, lo approvò in capo a tutto intero il Codice penale e non ad una parte sola. Del resto, ancorchè il Senato abbia votato quest'articolo, ciò non toglie la competenza della Camera, specialmente trattandosi di una legge finanziaria.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chi la mette in dubbio?

FAVALE. Io non rifiuto la spesa. Quando il Ministero venga con opportuni documenti a dire quali stabilimenti bisogna costruire, io credo che saremo tutti d'accordo e non rifiuteremo questa spesa che io credo sommamente necessaria. Ma siccome la legge di contabilità prescrive che per le spese le quali oltrepassano un certo limite vogliansi leggi speciali, io credo che questo sia un caso appunto che richiede una legge speciale, e questa non è tale perchè fu distribuita or ora ai deputati.

PRESIDENTE. È da due giorni che è distribuita, onorevole Favale.

FAVALE. Ora, l'intendimento degli autori della legge di contabilità, nello stabilire l'obbligo di una legge speciale per le spese eccedenti le 30,000 lire, era appunto che queste leggi fossero discusse a parte, con tutti i documenti che sono necessari, e non votate semplicemente come capitoli di bilancio. È questa una garanzia, una solennità di forma che ha voluto stabilire la legge di contabilità, e perciò io credo che occorre togliere questi due paragrafi per ripresentare una legge speciale per la quale il Parlamento possa deliberare, dopo maturi studi, quali stabilimenti e quali spese sono necessarie, a quali stabilimenti sia più urgente il provvedere e quali spese si possano con minor danno rimandare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che l'onorevole Favale non abbia portata molta attenzione ai termini in cui è concepito questo articolo. Qui non è stabilito altro che un limite massimo da non scorparsi; è dunque una tutela del bilancio, un articolo di economia, non già un articolo di spesa. È certo che si debbono riformare i nostri stabilimenti: approvandosi un nuovo Codice penale, nessuno lo metterà in dubbio; chi vuole il fine, deve volere i mezzi; non si fanno i Codici penali per giuoco!

L'articolo che mai dispone? Che il Governo potrà procedere, nelle forme volute dalle leggi, a preparare gradatamente la trasformazione e la costruzione di stabilimenti penali, ma entro il limite di una spesa che ogni anno sarà domandata al Parlamento, e che sarà sempre in sua balia di concedere o rifiutare, ma in modo da non eccedere i due milioni. È dunque questo, come osservai, niente altro che un limite massimo. Se la Camera nel bilancio di qualche anno vorrà votare solo cento mila lire, chi potrà spendere di più?

Non vedo perciò quale sia il danno ed il pericolo che possa derivare da un somigliante articolo di legge.

SPAVENTA. Io non posso a meno di partecipare al-

l'opinione dell'onorevole Favale. La proposta contenuta in questo articolo è evidentemente contraria ai nostri usi ed alle nostre leggi.

Qui si domanda la facoltà di spendere una somma indefinita. Si dice che si autorizza una spesa di due milioni all'anno fino al compimento delle opere occorrenti a mettere i nostri stabilimenti penali nella condizione resa necessaria dalla promulgazione del nuovo Codice.

Ma non è detto a quanto tale spesa sarà per ascendere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E chi può prevederlo?

SPAVENTA. Questo è il punto nero che tutta l'eloquenza del guardasigilli non potrà assolutamente illustrare.

Secondo la nostra legge di contabilità, per ogni spesa straordinaria che superi le 30 mila lire, è necessaria una legge speciale che la autorizzi, perchè possa stanziarsi in bilancio. L'effetto di questo articolo sarebbe quello che dice precisamente l'onorevole guardasigilli, di autorizzare cioè questa spesa di due milioni per non so quanti anni.

Ma io domando: Si può domandare ad un Parlamento l'autorizzazione di una spesa di cui non si conosce l'ammontare? L'articolo stesso confessa la natura di questa spesa perchè chiede che essa sia iscritta nella parte straordinaria del bilancio dello Stato.

Ora, quando si viene a chiedere l'autorizzazione di fare una spesa straordinaria, il Governo deve accompagnare questa proposta con tutti i documenti, con tutte le spiegazioni e con tutti i progetti dell'opera che vuole eseguire.

Dove sono qui i progetti? Dove sono i documenti? Io non vedo che un puro articolo di legge. (*Movimenti diversi e rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio e prendano i loro posti.

SPAVENTA. Il dire, come fa l'articolo, che questa spesa sarà fatta in conformità delle leggi, non è nessuna garanzia, o non è nessuna delle garanzie che richiede la pratica che noi fin qui abbiamo seguita circa le spese straordinarie superanti le trenta mila lire; perchè anche le spese minori non possono farsi, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Perciò questa condizione, a cui pare che l'onorevole guardasigilli si appelli per tranquillare la nostra coscienza, questa condizione non può tranquillarci punto. Ciò che abbisogna si è una legge speciale, se si vuole autorizzare una spesa di tal sorta. Questa legge speciale ci deve dire quanta è la somma che autorizziamo, dove e come sarà spesa.

Se il Governo non è in grado di dire quale sia questa somma, perchè non ha tutti i progetti in pronto da cui desumerla, ebbene dica la somma che può presumere; saranno dieci, venti milioni, ma sappiamo che autorizziamo questa spesa, e che il Governo oltre di questo non può spendere di più senza una nuova autorizzazione.

Ma, ripeto, una domanda di spesa indefinita, non è stata, credo, mai fatta a questo Parlamento, o è ora la prima volta che si è fatta.

PRESIDENTE. L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. (*Dell'Commissione*) Signori, la Camera ha votato l'articolo 12 che dichiara:

« La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale situato in un'isola del regno dove il condannato rimane in una cella, con segregazione continua dagli altri condannati, e con l'obbligo del lavoro. » (*Movimento in senso diverso*)

La Camera ha votato un articolo 13 in cui si dice che la relegazione si sconta in stabilimenti penitenziari con segregazione cellulare durante la notte; la Camera ha votato un articolo 14 il quale dice che la relegazione si sconta in castelli od altri luoghi forti a ciò destinati; la Camera ha votato un articolo 15 in cui si dice che la prigione si sconta in case di correzione con segregazione cellulare durante la notte, e coll'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. La Camera quindi in questa, ch'è certamente una legge speciale, ha dichiarato che vuole, in un'isola, un ergastolo in cui si scontano la pena così definita come è; ha votato che lo Stato debba possedere tanti stabilimenti cellulari per la reclusione secondo la definizione di questo Codice, ha stabilito i castelli per la relegazione, ha stabilito le case speciali per lo sconto della prigione. Questo è votato, e credo che la Camera sarebbe in contraddizione con se stessa... (*Molte voci a destra: No! no!*)

Ho sempre rispettato la libertà di parola nei preopinanti; domando che mi si lasci finire.

...credo che la Camera sarebbe in contraddizione con se stessa quando, dopo aver solennemente voluto questa riforma di tutto il nostro sistema penale, volesse poi subordinare la sua deliberazione ad una formalità di procedura relativamente alla spesa. Che cosa vi si domanda, signori, con questo articolo della legge di promulgazione del Codice su cui si discute? Vi si domanda (e questa è certamente una legge speciale) d'autorizzare il Governo a far procedere nelle forme volute dalla legge alle opere di preparazione dal giorno della promulgazione del Codice. Notate che oggi si approva sol-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

tanto un primo libro del Codice; passerà tutto quel tempo che è necessario per l'approvazione dell'altra parte del Codice, e, da quel giorno, il Governo sarà autorizzato a costruire gli stabilimenti forse? No; a far procedere ad opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti.

Si tratta adunque di opere preparatorie, ed a questo fine si domanda l'autorizzazione di due milioni.

È egli possibile il credere che si possa trasformare tutto il nostro sistema penitenziario, tutto il nostro sistema carcerario per le forme della espiazione delle pene, con una somma minore di due milioni. Nessuno lo direbbe; il Governo vi domanda l'autorizzazione di poter fare spese preparatorie entro questo limite; e vi dice che sarà stanziata nel bilancio di ciascun anno ripartitamente la spesa necessaria. Di guisa che quando il Governo avrà ottenuto questa autorizzazione di poter fare le spese preparatorie entro questo ristretto limite, ogni anno vi proporrà delle leggi per lo stabilimento *A*, per lo stabilimento *B*, per due, tre, quattro, dieci stabilimenti, secondo che si manifesteranno i bisogni e la possibilità di provvedere.

Non credo che la legge di contabilità sia menomamente offesa per questo; imperocchè le spese straordinarie, delle quali parla l'articolo 28, provenienti da causa nuova (e questa è *causa nuova*), le quali eccedono la somma di 30 mila lire, debbono essere approvate con legge speciale; e questa che si propone è appunto la *legge speciale*.

La legge di contabilità non ha proibito che questa legge speciale sia provocata in forma di una legge preparatoria al Codice piuttosto che in altra guisa; la legge di contabilità non ha detto che, quando il limite della cifra sia stabilito, il Governo sia obbligato di presentare disegni e calcoli minuti. Ci sono ben altre spese, le quali si autorizzano senza che sia possibile presentare i calcoli della spesa approssimativa.

Siamo tutti d'accordo nell'ammettere, per preparare il passaggio dal sistema carcerario attuale al sistema carcerario che s'inagura con questo Codice, la spesa dovrà essere superiore alla cifra dei due milioni. Per conseguenza, io credo che l'articolo 28 sia rispettato nella sua lettera; certamente poi è rispettato nel suo spirito, perchè è impossibile che la legge di contabilità abbia voluto legar le mani al Parlamento sino a questo punto, che non si possa autorizzare una grande riforma destinata a giovare politicamente e moralmente al paese, senza avere sotto gli occhi disegni e calcoli d'ingegneri.

Poichè la cifra che si autorizza è al di sotto del bisogno riconosciuto, poichè si tratta di spese pre-

paratorie a lavoro che tutti vogliono in massima, la obbiezione tratta dall'articolo 28 non è fondata niente affatto nella lettera, e meno ancora, se è possibile, nel suo spirito.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Una voce. Io ho chiesto la parola.

PISSAVINI. Anch'io l'ho chiesta.

PRESIDENTE. Spetta prima al presidente del Consiglio.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Parlerò dopo.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Io credo che nessuno in questa Camera vorrà negare la facoltà al Governo di far procedere, entro i limiti voluti dalla legge, alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali.

Solo per raggiungere questo scopo c'è una differenza di metodo. Nella sostanza tutti sono d'accordo; il dissenso, a mio avviso, sta nella forma.

L'onorevole Favale, appoggiato dall'onorevole Spaventa, vorrebbe che si stesse, per questa spesa, strettamente alla prescrizione della legge sulla contabilità, ed il Governo venisse di volta in volta innanzi al Parlamento con una legge speciale a chiedere la somma che gli occorre per preparare gli stabilimenti penali. Il Ministero a sua volta sostiene che è sempre in facoltà del Parlamento di concedere o negare le somme che a tale oggetto verranno d'anno in anno iscritte nel bilancio dell'interno.

Per quanto l'onorevole mio amico Varè si sia, con ragioni a mio modo di vedere più speciose che plausibili, opposto alla proposta dell'onorevole Favale, mi pare che essa possa essere con qualche modificazione accettata dalla Camera.

O io prendo abbaglio, od il mezzo è semplicissimo per mettere in perfetto accordo le due disparate opinioni.

Non presumo d'aver assenziente l'onorevole Spaventa, benchè nulla abbia trovato a ridire sulla redazione di questo articolo quando fu proposto da un membro del Gabinetto di cui faceva parte egli stesso, ma ho fiducia che la Camera vorrà seguirmi. Ed è appunto in questa convinzione che vorrei modificato l'articolo che stiamo discutendo in questi termini:

« Il Governo del Re è autorizzato, dal giorno dell'approvazione del Codice, a far procedere, nelle forme volute dalla legge, alle opere occorrenti per la costruzione degli stabilimenti penali dalla medesima prescritti. »

Con ciò il Governo viene autorizzato a dare esecuzione alle prescrizioni del Codice penale relative

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

alla costruzione e preparazione degli stabilimenti penali, ma in quanto alla spesa occorrente dovrà sempre con apposita legge richiederla al Parlamento.

Spero che il Ministero possa benissimo accettare la mia proposta, fatto riflesso che al passato Gabinetto più che a lui spetta la paternità dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. Alle cose dette dagli onorevoli Spaventa e Pissavini contro l'alinea primo dell'articolo 4 aggiungerò brevi considerazioni in risposta alle ragioni addotte dall'onorevole guardasigilli per giustificarlo.

Egli disse che la cifra di due milioni, segnata nell'articolo suddetto, costituisce una garanzia, siccome quella che determina un massimo, che non si può sorpassare in ciascun bilancio.

Ma questa specie di determinazione del massimo della spesa annuale, se in apparenza soddisfa alle esigenze della finanza, potrebbe non soddisfare alle esigenze della giustizia. Infatti nel capoverso dell'articolo 4 è detto che, fino a quando tutti gli stabilimenti non sieno conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali, nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati, ecc.

Ora se si considera che di presente in Italia non vi sono che sei carceri cellulari, è chiaro essere necessari parecchi milioni per condurre a termine l'accennata trasformazione.

Ciò posto, sarebbe cosa assurda e pericolosa da una parte affrettarsi a sanzionare un Codice nuovo, con un nuovo sistema penitenziario che surrogli taluni generi di pene abolite e meglio risponda allo scopo dell'emenda (*Rumori*), e dall'altra concedere i fondi necessari alla trasformazione delle case di pena esistenti in così scarsa misura da completarla in dieci o dodici anni appena.

Una voce. È la necessità dello Stato.

CHIMIRRI. È la necessità dello Stato?

Ma allo Stato interessa soprattutto che la giustizia punitiva sia efficacemente attuata, e che le pene minacciate ed inflitte con le sentenze siano qualche cosa di reale; e non sarà raggiunta questa realtà se non quando i luoghi di espiazione saranno ordinati secondo il sistema adottato dal nuovo Codice.

Perchè questo scopo sia conseguito è mestieri si sappia approssimativamente quale è la spesa totale occorrente per la trasformazione delle case di pena esistenti e quali le opere più urgenti (*Rumori*): allora soltanto si potrà con cognizione di causa ri-

partire le detta spesa nei bilanci annuali in quella maggior misura che consentirà l'angustia delle nostre finanze.

D'altronde il tempo non ci preme, giacchè l'articolo 1 delle disposizioni aggiunte a questo libro, ne rinvia, come è logico, la promulgazione al tempo in cui sarà promulgato l'intero Codice, cioè al 1° gennaio 1879.

In questo mezzo si potranno fare gli studi opportuni e compilare un progetto di legge per l'intera spesa occorrente alla trasformazione del nostro sistema penitenziario, ed allora, signori, senza violare la legge di contabilità, e le buone abitudini del nostro Parlamento, accorderemo in forma più corretta al Governo del Re le somme necessarie a tale scopo.

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole guardasigilli e la Commissione a non insistere, contentandosi della riserva di provvedere con legge speciale alle opere occorrenti per la trasformazione degli stabilimenti penali.

PERRONI-PALADINI. Poichè l'onorevole collega Varà ha rotto la consegna, mi permettano di dire qualche parola per vedere se si possa ristabilire la concordia che è regnata finora nella discussione di questo progetto di legge. Si era convenuto nella Commissione di non prendere nessuno la parola; perchè, a dire la verità, nell'esame di tutto il progetto siamo stati in tutto concordi tra noi e coll'onorevole ministro. E veramente è stato uno spettacolo edificante il vedere che questa legge si è discussa senza opposizione da nessuna parte della Camera.

Ora è sorta una questione, la quale potrebbe veramente...

(Interruzione — Il Presidente invita a far silenzio, e prega il deputato Capo di andare al posto.)

CAPO. Vede semplicemente me. Lo dica anche agli altri.

PRESIDENTE. Ho pregato tutti.

PERRONI-PALADINI. È sorta una questione la quale disgraziatamente potrebbe rompere quell'accordo che sino ad ora è regnato nella discussione di tutto il progetto; io temerei che quando si volesse insistere per l'abolizione di questo articolo, che solleva una questione non sul Codice penale, ma sulla sua attuazione, la questione sorta potesse avere una influenza sulla votazione della legge.

Ora, spinto da questo timore, io mi accosterei all'opinione dell'onorevole Pissavini, e vorrei pregare l'onorevole guardasigilli, ed anche gli onorevoli colleghi della Commissione perchè vogliano anch'essi aderirvi.

Disgraziatamente la questione è sorta, era meglio che ciò non accadesse, molto più quando si è voluto

fare un rimprovero all'onorevole guardasigilli di avere proposto l'articolo, e quasi quasi un rimprovero anche alla Commissione ed agli amici di parte nostra per averlo accettato; mentre il progetto di legge era stato presentato al Senato dall'onorevole Vigliani; e se qualche cosa c'era di men corretto il rimprovero avrebbe dovuto rivolgersi al guardasigilli che aveva presentato il progetto di legge al Senato, e a quel partito nel quale milita l'onorevole Spaventa.

Ad ogni modo conchiudo, e ritorno alla mia preghiera tanto ai componenti la Commissione, quanto all'onorevole guardasigilli perchè si accetti la proposta dell'onorevole Pissavini, la quale pare a me che ristabilisca la concordia che vi fu sinora nella discussione di questo progetto di legge, la quale mi auguro voglia durare sino alla fine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho a dire che brevi parole.

Anzitutto mi permetterò di rimandare, me lo perdoni, allo stesso onorevole Spaventa quel rimprovero di poca correzione, e di poca conformità di questa proposta colla legge di contabilità, che egli ha creduto indirizzare a me ed al Ministero attuale. Imperocchè egli stesso l'onorevole oppositore faceva parte di quel Ministero che immaginò e formolò negli identici termini questa proposta, e presentò questo progetto di legge al Senato.

SPAVENTA. Non sono io.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi scusi io debbo ritenere che un provvedimento così importante, che assoggetta lo Stato ad una spesa annua di due milioni, sia un provvedimento di cui sono e debbono essere responsabili e politicamente e legalmente tutti i componenti di un'amministrazione.

Ora questo progetto fu presentato al Senato dal Ministero Minghetti, Vigliani, Spaventa negli stessi precisi termini; nè si è trovata difficoltà a farlo approvare; sono i precedenti ministri che lo hanno difeso e sostenuto; noi abbiamo creduto di lasciarlo come lo abbiamo trovato, senza farci troppo acuti indagatori del passato. (Bravo! a sinistra)

Dal banco della Commissione. Dall'onorevole Vigliani fu presentato alla Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi ha di più: dopo che esso fu votato dal Senato, il mio onorevole predecessore presentò anche alla Camera dei deputati questo medesimo progetto. Io non ho fatto altro che mantenerlo.

Non posso parimenti accettare per buona e valevole la principale ragione su cui si fonda l'opposizione dell'onorevole Spaventa. Essa consiste in ciò che egli chiama un punto nero, cioè di non potersi fin da ora indicare la totalità della spesa com-

pletiva richiesta per la trasformazione o l'applicazione intera del sistema penitenziario in Italia, la quale spesa sarebbe la conseguenza della riforma ormai decretata negli istituti dello Stato.

Ma, o signori, tutti potete consultare le leggi che sono state votate intorno alla riforma penitenziaria in Francia, nel Belgio e nell'Inghilterra, e troverete che nessun Governo ha saputo dire quanto in complesso costerebbe siffatta riforma applicata a tutti gli stabilimenti di cui lo Stato avesse bisogno; anzi nessuno si è mai curato di saperlo; nessuno ha osato pensare che l'ignorarsi questa spesa totale fosse un punto nero, un ostacolo all'accoglimento di una legge di massima, la quale stabilisse il programma della riforma medesima, e imponesse al Governo di intraprenderla e di proseguirla nella misura dei mezzi disponibili dall'erario pubblico.

Noi non abbiamo ancora, diceva poi l'onorevole Favale, dei documenti sotto gli occhi, i quali anche per una parte di siffatti stabilimenti ci abilitino a giudicare della loro importanza, dei progetti delle nuove costruzioni, della maniera con cui la spesa potrà essere distribuita: ed è necessario aver tutto ciò prima ancora che si venga a stanziare nella parte straordinaria del bilancio cotesto articolo.

Gli onorevoli Pissavini e Chimirri soggiunsero un'altra considerazione.

Rimane ad approvarsi ancora un altro libro del Codice penale; quindi se avranno tempo e possibilità di raccogliere le desiderate maggiori informazioni, una parte almeno dei progetti tecnici, e sottoporli allo studio della Camera. Non vi è dunque assoluta urgenza di menzionare fin da questo momento una cifra di spesa.

Ora io mi arrendo a queste ultime considerazioni, facendo avvertire che la proposta dell'onorevole Pissavini lascia intera la sostanza dell'articolo, meno il limite, sicchè lascia al Parlamento di determinare più tardi la spesa, anche maggiore di due milioni, che qui si vorrebbe limitare. Per questo unico motivo, e perchè non è necessario che in questo momento sia determinato questo limite, ed è indifferente che ciò si faccia anche dopo l'approvazione del secondo libro del Codice penale, o con un'altra legge consacrata particolarmente a questo argomento, io non mi oppongo alla modificazione proposta dall'onorevole Pissavini.

SPAVENTA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. La proposta dell'onorevole Pissavini non fa che peggiorare la condizione di cose che ci è fatta dall'articolo. L'onorevole Pissavini desidere-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

rebbe che fossero cancellate in esso le parole: « entro il limite della spesa di due milioni in ciascun anno fino al loro compimento. »

PISSAVINI. E l'ultimo alinea.

SPAVENTA. L'ultimo alinea è perfettamente ozioso. Si sa che il Ministero dell'interno è il Ministero competente a provvedere a queste opere, e quindi, quando la spesa sia autorizzata, essa deve stanziarsi necessariamente nel bilancio del Ministero dell'interno; perciò la concessione che l'onorevole Pissavini ci farebbe di cancellare l'ultimo alinea si riduce a nulla. La soppressione poi delle parole del paragrafo non è una concessione, ma, ripeto, un peggioramento, perchè lascierebbe non solo indefinita la somma da spendere, ma indefinita altresì la somma da stanziarsi annualmente. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Lascino parlare. Risponderanno dopo.

SPAVENTA. Una volta che il nuovo Codice penale sarà votato dalla Camera noi dobbiamo volere che i nostri stabilimenti penitenziari siano riformati come devono esserlo, a seconda del nuovo Codice che facciamo, per conseguenza, quanto allo scopo io credo che siamo concordi; ma ciò che mi spaventa è che voi con questa legge venite ad autorizzare una spesa di cui non sapete i limiti. Volete autorizzare una spesa di due milioni per il primo anno che il Codice sarà in vigore? Eccomi qui io vi dico: autorizzate questa spesa; ne volete quattro? ebbene autorizzate 4 milioni in due anni; ma, mio Dio! così almeno sappiamo qual'è la spesa che autorizziamo.

L'onorevole guardasigilli dice: nessun Governo ha saputo mai dire *a priori* quale era la spesa che gli abbisognasse per riformare i suoi stabilimenti penitenziari.

So anch'io che prima che un Governo avesse studiato e conosciuto quali opere erano necessarie per trasformare gli stabilimenti penitenziari antichi nel modo richiesto da nuove leggi penali, non poteva sapere quale spesa si richiedesse per questa riforma.

Ma mi dica il guardasigilli se trova una legge inglese, in cui si autorizzi il Governo a spendere una somma indefinita per uno scopo qualsiasi. (*Rumori*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La definirete ogni anno.

SPAVENTA. Questo mi deve dire il guardasigilli, perchè possa invocare autorevolmente gli esempi degli altri paesi, affine di persuadere noi oggi a votare l'articolo da lui proposto.

Io dico che anche senza i progetti, anche senza i disegni, anche senza le spiegazioni e i documenti, a cui alludeva, si può domandare alla Camera l'autorizzazione di una spesa per un'opera che tutti rico-

noscono necessaria, e che, a giudizio di ognuno, evidentemente costerà molto più che non sia la somma che si domanda al Parlamento: perciò se mi domandate 4 milioni, io vi dico: avrete bisogno d'altro che di 4 milioni per compire quest'opera, e posso con sicura coscienza, ancorchè non mi facciate vedere i vostri calcoli, votare la spesa senza timore di impegnare lo Stato in dispendi non giustificati.

Ma quando voi non mi definite la spesa, che io devo autorizzare, io dico che ciò sta fuori di ogni buona regola di contabilità, dico che sta fuori di ogni buona norma costituzionale.

Il guardasigilli mi rimprovera che io oggi mi sia levato per impugnare questa disposizione, ricordando come essa sia stata già votata dal Senato, sulla proposta di un Gabinetto, del quale io faceva parte.

Io potrei rispondergli che una disposizione di simil genere, essendo puramente formale (perchè qui non facciamo se non una questione regolamentare) non era di tal natura che facesse bisogno deliberarla dal Consiglio dei ministri, per essere presentata al Parlamento. La responsabilità ne ricadeva soltanto sopra il ministro che se ne faceva autore dinnanzi ad esso. (*Rumori*) Ma questa responsabilità si limiterebbe in ogni caso ad aver fatto una proposta poco regoiare al Parlamento.

Ma non perchè una volta si sia commesso un errore... (*Ah! a sinistra*)

Ah! Qui vi voglio; questa è la vostra teoria del progresso? Venire a ripetere gli errori che i vostri avversari hanno commesso? (*Bene! a destra*)

Ebbene, io vi dico che mi glorio, quando posso riconoscere di aver commesso, un errore, di confessarlo e di correggerlo (*Bravo!*) e perciò non temo lo sguardo acuto dell'onorevole guardasigilli sopra il mio passato. (*Ilarità*) A me basterebbe il presente per giudicarlo in una maniera molto meno benigna di quella in cui egli giudicherebbe me.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non risponderò ciò che possa esservi di personale nelle parole dell'onorevole Spaventa. Egli si gloria, riconoscendo di avere commesso un errore, di confessarlo. Mi dispiace solo che di queste ricognizioni e di questi pentimenti non abbia egli dato l'esempio da ministro tuttavia nell'esercizio delle sue funzioni, ma che abbia aspettato prima di diventare membro dell'opposizione, per accorgersi di quegli errori sui quali aveva dapprima la benda sugli occhi. (*Bravo! a sinistra*)

Inoltre io non posso accettare la sua teoria, con cui vorrebbe poco generosamente declinare e restringere sopra uno solo dei membri del precedente

Gabinetto la responsabilità di una proposta somigliante.

Oltre la massima consacrata, e nascente anche dal testo di decreti positivi, che la presentazione delle leggi al Parlamento deve essere deliberata in Consiglio dei ministri ed impegna la responsabilità collettiva di tutta l'amministrazione, io mi permetterò di domandare all'onorevole Spaventa se egli creda che trattandosi di una spesa annua non indifferente, cioè di due milioni di lire, il capo del suo Gabinetto, il ministro delle finanze, potesse rimanere ignaro, e quindi estraneo alla proposta medesima.

Ma lasciamo da banda queste considerazioni, le quali non ci fanno approdare al nostro scopo. Mi dica piuttosto se egli creda che esista esempio in altri paesi di essersi fatto un preventivo della spesa totale richiesta da un nuovo ordinamento penitenziario applicabile in una ignota serie di anni in tutto lo Stato. Io formalmente lo nego ed impugno, e credo di conoscere abbastanza tutti i precedenti di questi studi eseguiti presso le altre nazioni.

Convengo che si possa quistionare, secondo l'articolo 28 della nostra legge sulla contabilità, se invece di considerare questa come la legge speciale dal medesimo richiesta, possa essere, non dico più conforme ai principii costituzionali, ma più conveniente ad uno scrupoloso regime finanziario, che un'altra legge speciale sia preparata e presentata al Parlamento per l'attuazione pratica e tecnica della riforma ormai decretata e stabilita in principio negli articoli del Codice penale, e nell'articolo ora sottoposto alle vostre deliberazioni.

Or dopo le avvertenze dell'onorevole Pissavini, non ho difficoltà, per togliere ogni dubbio, che si adoperi anche nella seconda parte dell'articolo 4, la seguente formula:

« Con legge speciale sarà stabilito il modo per procedere alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti. »
(*Benissimo!*)

Se l'onorevole Spaventa consulta tutti i nuovi progetti di Codici penali che oggi trovansi sotto gli occhi di vari Parlamenti di Europa, e specialmente il progetto del nuovo Codice austriaco, e dell'ungherese, troverà articoli poco diversi, per determinare che fino a quando non si compia la riforma degli stabilimenti penali, il Governo è autorizzato ad un tempo a fare le opere occorrenti per mettere questi stabilimenti in armonia colle nuove leggi penali, ed a lasciar provvisoriamente continuare ad espiare le pene negli attuali stabilimenti, inculcando al Governo stesso e facendogli un obbligo di accelerare (s'intende nella misura dei mezzi di cui l'era-

rio può disporre) la formazione dei nuovi stabilimenti.

Sia dunque riserbata, se vuoi, la presentazione sempre inevitabilmente necessaria di altra legge speciale; ma quando siasi introdotta questa riserva nella formola dell'articolo 4, io non comprenderei più la sussistenza di qualsiasi discrepanza, a meno che non si voglia aguzzare uno sguardo di lince per avversare le più giuste e ragionevoli proposte dell'attuale amministrazione, mentre con un deplorabile ottimismo chiudevansi gli occhi sull'operato dell'amministrazione di cui fece parte l'onorevole Spaventa. (*Benissimo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

SPAVENTA. Mi limito a dichiarare che accetto la modificazione che propone ora l'onorevole ministro.

FAVALE. L'accetto io pure.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 4 modificato:

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si scontreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice, che saranno determinati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

« Con leggi speciali sarà stabilito il modo per procedere alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo Codice prescritti. »

(È approvato.)

« Art. 5. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono abrogati i Codici penali comuni ora vigenti nel regno.

« Sono pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano al medesimo Codice contrarie.

« Il Governo è autorizzato a fare le disposizioni necessarie per l'attuazione del nuovo Codice penale. »

(È approvato.)

Domani continueremo colla discussione del Codice penale. Dico continueremo, perchè la Commissione deve ancora procedere a coordinare coi precedenti l'articolo 95 nel quale è rimasta in sospenso una citazione.

Dopo si passerà alla votazione a scrutinio segreto.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CORTE SOPRA LA PUBBLICAZIONE DI TELEGRAMMI PRIVATI.

PRESIDENTE. Fu presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione, della quale darò lettura:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro degli interni sulla pubblicazione di telegrammi provenienti dall'estero e diretti a privati. — CORTE. »

Il signor ministro quando crede di potervi rispondere?

NICOTERA, *ministro per l'interno*. Sebbene io non riesca a comprendere l'interrogazione dell'onorevole Corte, pure sono a disposizione della Camera, avvertendo che domani alle ore due sono impegnato nell'altro ramo del Parlamento per il Codice sanitario che oggi si è incominciato a discutere.

CORTE. Domani in fine di seduta.

MINISTRO PER L'INTERNO. Egli dice, in fine di seduta; ma io non so a che ora finirà la seduta del Senato.

Se l'onorevole Corte volesse farla subito, sarebbe la miglior cosa. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. Se la Camera crede che questa interrogazione debba essere fatta subito, allora io prego i miei colleghi di riprendere i loro posti.

L'onorevole Corte ha facoltà di fare la sua interrogazione.

CORTE. In una delle passate sedute, l'onorevole deputato Maurigi interrogava l'onorevole ministro dell'interno circa il sequestro di alcuni telegrammi, ed il ministro dell'interno gli rispondeva notando i punti delle leggi e dei regolamenti, ed anche delle convenzioni internazionali, che, in certi casi, permettevano di sequestrare i telegrammi. Ed egli diceva che era necessario, a parere suo, che alcuni telegrammi fossero esaminati, e potessero anche essere sequestrati, affinché non accadesse che notizie false fossero mandate all'estero.

Ora, per un caso singolarissimo erano decorsi appena pochi giorni da quell'interrogazione, che avveniva un incidente il quale fu causa che un fatto falso venisse dato fuori come vero, e che fosse creduto tale, appunto perchè il pubblico sa che i dispacci passano per le mani del Governo.

Ed ecco che cosa è occorso.

Un signore forestiero stabilito in Roma, aveva un suo figliuolo che militava nelle file dell'esercito russo.

Questo figliuolo, di nome Vladimiro, ricevette una ferita in un ginocchio. Un fratello suo di nome Alessandro telegrafava in Roma al padre con queste parole: *Vladimir a été blessé au genou, je vais avec Alexis le voir*. Firmato: *Alexandre*.

Questo telegramma, diretto ad un privato, per un fenomeno singolare che non posso sufficientemente deplorare, si è fatto strada sulle colonne di alcuni giornali.

Questi giornali, confondendo il Vladimiro non

principe col granduca Vladimiro di Russia, e confondendo il privato per nome Alessandro coll'imperatore, annunciavano con tutta certezza che il principe Vladimiro era stato ferito, che l'imperatore Alessandro partiva col granduca Alessio per visitare il ferito. (*ilarità vivissima*)

Uno dei giornali aggiungeva che lo sfortunato principe Vladimiro stava per subire l'amputazione (*Nuova ilarità*)

Io deploro questo fatto perchè ci vedo un'indiscrezione commessa per parte di qualcuno degli impiegati per le cui mani questo dispaccio è passato, e di quest'indiscrezione credo che l'onorevole ministro vorrà tener conto. Quanto è accaduto palesa gl'inconvenienti d'una legge, che ho sempre censurata. Se non si sapesse che i telegrammi passano sotto gli occhi del Governo, probabilmente non si sarebbe data molta importanza al telegramma di cui si tratta; ma in Italia, dove si sa che i telegrammi sono riveduti, e riveduti affinché non si pubblicino notizie false, la notizia in discorso ha ricevuto una specie di convalidazione e per alcuni giorni s'andò da tutti fantasticando in quale combattimento il principe Vladimiro potesse essere stato ferito.

MINISTRO PER L'INTERNO. Permetta l'onorevole Corte che io deplori, come egli, uomo molto serio, ed al quale sta a cuore il prestigio e la dignità del Parlamento, non si sia accorto che quest'interrogazione non è di tale natura da essere prodotta in quest'Aula.

L'onorevole Corte che ha l'abitudine di leggere molto i giornali stranieri, ha potuto vedere come moltissime volte accada che notizie mandate a privati siano pubblicate dai giornali.

Vuole per questo l'onorevole Corte rendere responsabile il Governo di una notizia mandata da un privato, che viene comunicata, o direttamente da quello che riceve il telegramma, o da un amico di lui?

Se lo credessi conveniente, indicherei all'onorevole Corte una persona che egli conosce bene, e che è dei nostri comuni amici, la quale ha veduto pubblicati alcuni suoi telegrammi, non mica dai giornali che possono essere sospettati (e sono pochi) di aderenza e di amicizia col Ministero e più specialmente col ministro dell'interno, ma da giornali avversari.

Questa persona è venuta a lagnarsene con me, e si è dovuta persuadere che la notizia non poteva assolutamente uscire dal Ministero dell'interno; la prova migliore, onorevole Corte, questa persona se l'ebbe in ciò, che la notizia che essa telegrafava all'estero, era stata comunicata a taluni giornali ita-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

liani, quasi nello stesso momento in cui si spediva il telegramma; in guisa che era mancato il tempo che il telegramma fosse trasmesso al Ministero dell'interno.

Dunque veda l'onorevole Corte che non può essere accusato il ministro dell'interno, se le notizie private che si trasmettono per telegrafo, sono conosciute dai giornali.

Io comprendo che, non il ministro dell'interno, ma un abile prefetto di polizia di altri tempi possa avere la forza e la potenza d'impedire certe cose, ma l'onorevole Corte non domanderà al ministro dell'interno del regno d'Italia, che prenda ingerenza in affari di carattere assolutamente privato. Quello di cui posso assicurarlo, e ne assicuro pure la Camera, è che, nè direttamente nè indirettamente permetto ed autorizzo che i telegrammi privati siano comunicati ai giornali.

CORTE. Credo che l'onorevole ministro dell'interno m'abbia franteso.

Io non ho parlato di giornali di un colore piuttosto che di un'altro. Ho detto semplicemente che la notizia da me accennata aveva trovato la via di giungere in mano di estranei. Ho detto di più all'onorevole ministro, che io era certo che egli si sarebbe occupato di sapere se fosse stato per colpa d'un impiegato che questo telegramma diretto ad un privato, era stato comunicato a dei pubblici fogli.

Non tutti poi gli argomenti addotti dall'onorevole ministro dell'interno mi convincono. Qui non è affatto il caso di un dispaccio che sia stato trasmesso in altri luoghi. Sta invece che la persona a cui era diretto il telegramma non l'ha comunicato a nessuno, ed è rimasta meravigliata quando seppe che il telegramma diretto a lui aveva dato luogo all'equivoco da me narrato.

L'onorevole ministro dell'interno sa che io sono nemico dell'ingerenza del Governo nei telegrammi, perchè lascia sempre luogo a sospetti.

Io mi auguro perciò che egli voglia accondiscendere alla preghiera che gli fo, di valersi cioè dei mezzi di cui può disporre per iscoprire quegli che ha indebitamente comunicato questo telegramma a persone cui non era indirizzato; poichè, a mio modo di vedere, è una bruttissima cosa che i telegrammi diretti a privati possano andare a finire nelle colonne dei giornali.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Corte che è una bruttissima cosa lasciar comunicare ai giornali i telegrammi diretti a privati, ed ho già dichiarato molto esplicitamente che non ho permesso, e non permetterei che questo accadesse.

Però voglio far noto all'onorevole Corte un modo

con cui spesso si propagano le notizie, senza che il Governo possa prendere alcun provvedimento.

Vi sono molti telegrammi che passano per intelligenza, e che non sono destinati a Roma: ve ne sono alcuni che vanno a Londra per la linea francese. Io potrei far vedere all'onorevole Corte come molti telegrammi spediti a Londra, o a Nuova York, non si sa come, sono pubblicati dai giornali di Parigi, e da colà poi si telegrafano le notizie ai nostri giornali.

Quindi non si deve sorprendere l'onorevole Corte se le notizie private sono divulgate. Da ciò che ho detto, comprenderà la Camera che non vi è ministro che possa impedire questo inconveniente; non potendosi richiedere ad un Governo straniero, ciò che non possiamo fare noi stessi.

Ecco spiegato come accade che delle notizie private si conoscano dal pubblico.

In quanto al fatto indicato dall'onorevole Corte, assumerò tutte le informazioni, e trovando colpevole qualche impiegato dipendente dal mio Ministero, sia certo che non lo lascerò impunito. Prevedo però che la cosa possa avere una spiegazione semplicissima.

Non sarà stato colui che ha ricevuto il telegramma che avrà comunicata la notizia; ma può garantire l'onorevole Corte che questo individuo non l'abbia comunicata ad un suo amico, e questo amico l'abbia comunicata ad un altro amico, e che finalmente, passando di bocca in bocca, sia arrivata così svisata ad un giornalista?

Ad ogni modo, lo ripeto, ciò che deve interessare è di guarentire da parte nostra la fedeltà del segreto dei telegrammi; che se poi accadono degli inconvenienti per colpa non nostra, allora, come è evidente, niuno può avere la potenza d'impedirli.

PRESIDENTE. Mi pare che la interrogazione...

CORTE. Io mi faccio solamente a ringraziare l'onorevole ministro dell'interno della promessa che egli fa, che cercherà cioè di appurare se qualche impiegato abbia direttamente o indirettamente potuto comunicare altrui il telegramma, e che in tal caso lo punirà.

PRESIDENTE. L'interrogazione non ha seguito.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pomeridiane.

Prego gli onorevoli deputati di essere a tempo, perchè si procederà allo squittinio segreto.

La seduta è levata alle 6 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del primo libro del Codice penale;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

3° Riforma della legge comunale e provinciale;

4° Liquidazione delle pensioni dei militari e loro assimilati ex-pontifici.